

174.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|--|-------|--|
| ANDREIS: Per l'immediato blocco dei lavori della tangenziale alla statale n. 11, anche a seguito del crollo della galleria relativa in località Bettola di Lonato (Brescia) (4-22875) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) | 13576 | gli impianti di trasmissione radiotelevisiva (4-26502) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 13580 |
| ANIASI: Per un intervento volto a garantire la continuazione della sperimentazione didattica presso la scuola media G. Casati di Milano (4-25357) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) | 13577 | BERTOLI: Per la sospensione della decisione del ministro della pubblica istruzione di accorpamento in provincia di Udine delle scuole medie di Lestizza con Mortegliano e di Martignacco con Pagnacco, della direzione didattica di Majano con Faggagna e di soppressione della scuola elementare di Campeggio (4-25451) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13580 |
| ANIASI: Per un intervento volto a garantire la prosecuzione dei corsi sperimentali per lavoratori presso la scuola media Tadino di Milano (4-26587) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) | 13578 | BIASCI: Per un intervento presso la Guidetti-Menarini volto a garantire il potenziamento dei propri stabilimenti di Pisa invece della realizzazione di un nuovo impianto all'Isola d'Elba (Livorno) (4-26617) (risponde Bodrato, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 13581 |
| ANTONUCCI: Per un riesame delle disposizioni comunitarie in materia di tabacchicoltura che hanno particolarmente danneggiato la zona salentina (4-26253) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) | 13578 | BRESCIA: Sulle iniziative assunte per la sistemazione dei profughi albanesi presenti nel territorio della Basilicata (4-25703) (risponde Boniver, <i>Ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione</i>) 13582 |
| BASSANINI: Sull'illegittimità della sottrazione alla RAI della proprietà de- | | |

| PAG. | PAG. |
|--|---|
| <p>CARIA: Sulla vendita a privati del lago di Averno (Napoli) e sul rischio di speculazione edilizia nell'area del lago stesso (4-26944) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 13583</p> | <p>COLUCCI GAETANO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore di Bruno Galdi di Baronissi (Salerno) (4-27182) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 13587</p> |
| <p>CASINI CARLO: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, anche in relazione a quanto verificatosi presso l'ospedale S. Elisabetta di Nocera Inferiore (Salerno) (4-12421) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 13584</p> | <p>CRESCO: Per una diversa dislocazione del depuratore dei comuni di Legnago, Cerea e Casaleone (Verona) (4-23998) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 13588</p> |
| <p>CIMA: Sull'incidente sul lavoro verificatosi presso l'impianto di depurazione di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) (4-20441) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 13584</p> | <p>DEL DONNO: Sui piani presentati dal Governo italiano alla CEE nel biennio 1989-1991, con particolare riferimento ai programmi finalizzati ad accrescere la protezione dei boschi e delle foreste contro gli incendi (4-27095) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 13589</p> |
| <p>CIMA: Per un intervento volto ad assicurare l'istituzione ad Alghero (Sassari) del prossimo triennio successivo dell'istituto tecnico aeronautico (4-26629) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13585</p> | <p>FIORI: Per il recupero della pineta di Fregene (Roma) (4-21244) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 13590</p> |
| <p>CIMA: Per un intervento presso le autorità elvetiche al fine di evitare il ripetersi di fatti inquinanti come quello che ha causato il recente disastro ecologico nel torrente Diveria (4-26942) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 13586</p> | <p>FIORI: Sulla riduzione dell'assegno mensile per il coniuge a carico ai danni del signor Valerio Valerio di Roma (4-24287) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 13591</p> |
| <p>COLUCCI GAETANO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore del signor Concetto Cordaro di Piazza Armerina (Enna) (4-26529) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 13587</p> | <p>GRAMAGLIA: Sull'introduzione in Italia del farmaco RU486 per l'interruzione non chirurgica della gravidanza (4-28468) (risponde De Lorenzo, <i>Ministro della sanità</i>) 13592</p> |
| | <p>LUCCHESI: Sull'opportunità di unificare le materie di esercitazione pratica e di dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina, previste dal corso di studi degli istituti professionali per il commercio (4-26075)</p> |

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1991

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| <p>(risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13593</p> <p>MANFREDI: Per l'annullamento della revoca di autonomia dell'istituto nautico C. Colombo di Camogli (Genova) (4-26554) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13593</p> <p>MARTINAT: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali il personale addetto alla guida delle autoambulanze che fanno capo alla USL n. 4 di Torino non sarebbe in possesso dei necessari requisiti per poter guidare tali veicoli (4-27105) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 13593</p> <p>MATTEOLI: Per un intervento volto ad evitare l'accorpamento della classe elementare di Campo nella scuola elementare di Mezzana (Pisa) (4-24552) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13594</p> <p>PALMIERI: Per la rideterminazione della pensione dell'insegnante elementare Valda Escaggion di Noventa Vicentina (Vicenza) (4-24104) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13595</p> <p>PARIGI: Per la definizione della pratica di equo indennizzo intestata al professor Tinor Centi Severino residente in Pordenone (4-25837) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13595</p> <p>PARLATO: Sulla situazione economica, giuridica e gestionale dell'ente « Colombo '92 » di Genova (4-25905) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 13596</p> | <p>PARLATO: Per il sollecito restauro del castello angioino poi appartenuto ai Monteleone sito nel territorio del comune di Marano (Napoli) (4-27635) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 13597</p> <p>PASCOLAT: Per la sospensione del provvedimento di accorpamento delle scuole medie di Martignacco, Lestizza e Nimis con quelle di Pagnacco, Mortegliano e Tarcento (Udine) (4-26455) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13598</p> <p>PETROCELLI: Per la conferma in sede degli insegnanti delle scuole elementari che hanno richiesto il trasferimento e per consentire agli insegnanti che non hanno ottenuto il trasferimento di continuare a prestare, almeno per l'anno 1991-1992, servizio presso gli attuali uffici della pubblica amministrazione, pur conservando lo <i>status</i> di insegnante (4-26261) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13599</p> <p>PIRO: Sul giudizio del Governo in merito a quanto denunciato dalla signora Milena Carla di Olevano Romano (Roma) in ordine alla presenza delle barriere architettoniche in tutte le strutture pubbliche in quel comune (4-21889) (risponde Jervolino Russo, <i>Ministro per gli affari sociali</i>) 13600</p> <p>POLVERARI: Sulle ripercussioni produttive ed occupazionali di un eventuale passaggio dell'azienda Caleotto di Lecco (Como) al gruppo ILVA (4-25894) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 13600</p> |

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| <p>PROCACCI: Per il blocco dei ripetuti tagli di piante nel comune di Auronzo di Cadore (Belluno) (4-26125) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 13601</p> <p>REBECCHI: Per l'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola media di Adro (Brescia) e per l'applicazione nella città stessa, dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1990 che prevede l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare (4-24196) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13602</p> <p>RIVERA: Sulle procedure attraverso le quali l'Alitalia intende affidare la gestione del servizio merci degli aeroporti di Milano (4-27259) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 13603</p> <p>SOAVE: Sulla possibilità riconosciuta dalla Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione di coprire un certo numero di posti con assunzioni di categorie protette (4-27487) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13603</p> <p>SOSPURI: Sulla mancata istituzione da parte delle USL dell'Abruzzo delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e invalidità civile (4-24508) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 13604</p> <p>SOSPURI: Sull'esclusione degli olivicoltori dell'Abruzzo dagli aiuti CEE, per indicazione del governo italiano (4-26243) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 13605</p> <p>SOSPURI: Sul mancato esame del ricorso presentato alla Corte dei conti</p> | <p>da Lino di Vito, residente a Sulmona (L'Aquila) (4-27632) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 13606</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sull'assegnazione di stanziamenti erogati annualmente alle associazioni nazionali che si occupano del fenomeno dell'emigrazione (4-27864) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13606</p> <p>STRADA: Sul diritto della signora Anna Maria Toscani, insegnante a Soresina (Cremona), vedova di Mario Vairani, a disporre integralmente della pensione del marito ed in particolare della indennità integrativa speciale e sull'opportunità di un intervento legislativo immediato in relazione alle conseguenze determinate dalla sentenza n. 566 del 13 dicembre 1989 della Corte costituzionale (4-24583) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 13609</p> <p>TEALDI: Sulla mancata emissione del decreto previsto dalla legge n. 137 del 1991, concernente i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura per la commercializzazione delle uova (4-27389) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 13609</p> <p>TREMAGLIA: Sulla ventilata chiusura della scuola materna della frazione di Corti di Costa Volpino (Bergamo) (4-24379) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 13609</p> <p>TREMAGLIA: Sulla violazione della corrispondenza privata del signor Franco La Vitola, impiegato della rappresentanza diplomatica italiana a Panama, su disposizione dell'am-</p> |

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|--|-------|
| basciatore (4-26473) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 13610 | ZARRO: Sui provvedimenti che si intende adottare per rimuovere i disagi derivanti ai tabacchicoltori italiani dalle disposizioni della CEE relativi ai premi di produzione per alcune varietà di tabacco nonché la commerciabilità dei quantitativi eccedenti le rese massime garantite previste dal regolamento CEE del giugno 1987 (4-27412) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) | 13612 |
| TREMAGLIA: Per il riesame della pratica di pensione di guerra presentata da Mario Loda di Brescia (4-27630) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) | 13610 | ZOPPI: Sui danni e sui rischi a seguito dello scoppio di un crogiolo dell'altoforno delle Acciaierie di Genova Cornigliano (4-25652) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) | 13613 |
| VALENSISE: Per il sollecito restauro del monumento a Michele Biachi che sorge a Belmonte Calabro (Cosenza), danneggiato dalle avversità atmosferiche (4-27574) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) | 13612 | | |

ANDREIS, FILIPPINI, SALVOLDI, DONATI, PROCACCI, SCALIA, MATTIOLI e CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 novembre 1990 a Lonato (Brescia), in località Bettola si è verificato un crollo nella galleria della costruenda tangenziale, crollo di dimensioni assai rilevanti avendo interessato 70 metri del tracciato;

la tangenziale in questione, variante alla statale n. 11, ha avuto, prima dell'approvazione, un *iter* molto tormentato a causa dell'opposizione delle associazioni ambientaliste e del Ministero dell'ambiente, che si sono espressi negativamente sul tracciato della variante, che viene a distruggere l'ecosistema della zona caratterizzato dalle colline moreniche situate nella parte meridionale del lago di Garda;

l'opposizione al tracciato aveva portato da parte degli ambientalisti e del ministero all'identificazione di un tracciato alternativo per favorire la soluzione degli oggettivi problemi di traffico esistenti nella zona, ma al contempo a mettere in guardia gli amministratori locali e l'ANAS dalla fragilità e dai problemi di dissesto idrogeologico coinvolti nell'eventuale avvio dei lavori sul tracciato pervicacemente voluto dall'ANAS;

l'opposizione degli ambientalisti si era manifestata con richieste di intervento della magistratura e il TAR di Brescia con sentenza del 29 giugno 1990 aveva annullato sia il decreto del Ministro dei lavori pubblici sia quello del prefetto di Brescia, che stavano alla base dell'autorizzazione dell'inizio dei lavori per la variante nel tracciato contestato;

tale sentenza non è mai stata attuata;

il crollo della galleria dei giorni scorsi conferma drammaticamente quanto gli ambientalisti hanno sempre sostenuto nel caso in questione e che solo casualmente al momento del crollo, avvenuto nelle ore dell'alba, nessuno dei lavoratori della ditta Cariboni di Colico (Sondrio), alla quale sono stati appaltati i lavori, era presente sul luogo del crollo;

in quanto avvenuto sono riscontrabili violazioni dei seguenti articoli del codice penale: l'articolo 632, l'articolo 734 e l'articolo 650; appare inoltre fondato il sospetto che la ditta Cariboni non abbia osservato le norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro —:

se i ministri interrogati non intendano intervenire per bloccare immediatamente i lavori;

se il Ministro dell'ambiente non intenda procedere alla richiesta del danno ambientale, come previsto dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

se il Ministro del lavoro non intenda intervenire affinché venga revocato l'appalto alla ditta Cariboni. (4-22875)

RISPOSTA. — *In sede di conferenza dei servizi per i mondiali, il rappresentante del Ministero dell'ambiente aveva rilevato, a proposito del progetto di variante della strada statale n. 11, l'opportunità di una soluzione a sud del comune di Lonato (Brescia), ma i rappresentanti della regione Lombardia avevano con determinazione e con articolate*

motivazioni sostenute l'impossibilità di modificare il progetto nel senso indicato dal ministero.

Il rappresentante dell'ambiente, preso atto delle asserite gravi condizioni di traffico (confermate dall'ANAS e dai sindaci interessati) chiedeva ed otteneva l'approvazione della sola variante di Lonato, con esclusione dei restanti tratti di variante e concordava la formalizzazione dell'impegno della regione Lombardia a sottoporre al ministero la restante parte del progetto.

Si comunica poi che, per le presunte violazioni degli articoli 632, 734 e 650 del codice penale, dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, non risulta allo stato pendente alcun procedimento penale.

Per quanto, infine, riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione parlamentare, l'ispettorato provinciale del lavoro di Brescia ha comunicato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento né da parte della magistratura né da parte delle organizzazioni sindacali

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANIASI, SANGIORGIO e SANGALLI.
— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere — premesso che:

in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419 « Sperimentazione e ricerca educativa aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti », talune scuole medie statali e fra queste la scuola « G. Casati » di Milano hanno effettuato, a partire dall'anno scolastico 1984-85 sperimentazione didattica su progetto autorizzato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;

la suddetta scuola ha classi tutte a pieno tempo — con cinque mattine e quattro pomeriggi di lezione fino alle ore 17 ed il sabato facoltativo;

i dati rigorosamente controllati documentano l'attività qualitativa e quantitativa effettuata ed i favorevoli risultati conseguiti;

a tale attività sono stati destinati docenti titolari presso altre scuole mediante un provvedimento di autorizzazione chiamato « utilizzo su cattedre sperimentali »;

nel corso degli anni si è stabilizzato nella scuola un folto gruppo di docenti fortemente motivati e disponibili alla ricerca: esso ha creato e consolidato un patrimonio di esperienze documentate ed esportabili, apprezzate sia dall'utenza che dagli organismi ministeriali e regionali preposti al controllo delle sperimentazioni in atto;

a seguito di una ordinanza ministeriale, che non riguarda specificamente le scuole sperimentali, ma che estende i suoi effetti anche ad esse, viene abolito il provvedimento di utilizzo su cattedre sperimentali e di conseguenza la possibilità per gli insegnanti attualmente in servizio presso la scuola Casati di proseguire nell'attività in cui da anni sono impegnati;

ciò provocherebbe la dispersione di un'equipe di lavoro che doveva la sua efficienza ed i buoni risultati ottenuti alla coesione esistente all'interno, all'impegno coordinato, alla uniformità delle esperienze —

se è a conoscenza delle proteste dei genitori, del Preside e del corpo dei docenti, delle organizzazioni sindacali e dei ricorsi legali proposti all'autorità amministrativa attraverso il provvedimento in questione;

se non ritenga che lo stato di grande inquietudine e di grave agitazione esistente nella scuola, turbi fortemente l'andamento dell'anno scolastico;

se, per evitare che gli alunni subiscano un danno evidente a causa del cambiamento di tutti i loro insegnanti e di conseguenza debbano adattarsi a metodologie diverse, e per consentire una riflessione sul modo di risolvere problemi complessi finalizzata ad assicurare la continuità didattica sempre necessaria ma essenziale nelle scuole a sperimentazione didattica, non ritenga di adottare per la

sola scuola a sperimentazione didattica un provvedimento di sospensione dell'ordinanza ministeriale per il prossimo anno scolastico consentendo agli insegnanti di continuare la loro attività come esercitato negli anni passati in deroga alla ordinanza ministeriale. (4-25357)

RISPOSTA. — *Si chiede che ai docenti utilizzati negli scorsi anni in alcune scuole medie autorizzate ad espletare attività sperimentale sia consentito, data l'esperienza sin qui acquisita, permanere nelle medesime scuole anche per il nuovo anno scolastico 1991-1992.*

Si fa presente al riguardo che, al fine di venire incontro alle aspirazioni del personale in parola e di salvaguardare, nello stesso tempo la continuità didattica dell'insegnamento svolto dai singoli docenti nelle scuole di cui trattasi, questo ministero ha ritenuto di concedere agli interessati la facoltà di optare tra la cattedra di precedente titolarità e, quella costituita, con ore di insegnamento sperimentale, nelle scuole medie presso le quali hanno di fatto già prestato servizio.

Per quanto concerne, in particolare, gli insegnanti già impegnati in attività sperimentali nella scuola media Casati di Milano, le modalità per l'esercizio dell'anzidetta facoltà sono state fornite al provveditore agli studi di quella provincia con fax n. 2252 del 20 maggio 1991.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

ANIASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso:*

che a Milano, nel piano di razionalizzazione dell'istruzione secondaria di primo grado, sono state fuse la media Tadino e l'Ungaretti con direzione presso la scuola Tadino;

che nella scuola media Tadino, zona 3, è in atto una sperimentazione dal 1988-1989 del progetto ministeriale contro la dispersione scolastica;

che sempre dal 1988-1989 funziona un modulo di corso sperimentale per la-

voratori che si è subito caratterizzato come polo di promozione culturale degli immigrati, tanto che funziona da quest'anno un progetto di sperimentazione ex articolo 3 approvato dal Ministero;

che il vivo coinvolgimento del progetto ministeriale contro la dispersione scolastica, ha visto il nascere di numerose iniziative di laboratori e attività parascolastiche —:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire la prosecuzione dei corsi sperimentali ex articolo 3 per lavoratori (in turni pomeridiani e serali, biennio per i frequentanti di origine extracomunitaria). (4-26587)

RISPOSTA. — *Per l'anno scolastico 1991-1992 — in sede di razionalizzazione della rete scolastica — è stata disposta la fusione delle scuole medie Tadino e Ungaretti di Milano in quanto le due scuole funzionavano con un esiguo numero di classi. Si desidera, comunque, assicurare che il provvedimento in parola non pregiudica la prosecuzione dei corsi sperimentali per lavoratori, attivati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.*

Quanto al progetto contro la dispersione scolastica, è da tenere comunque presente che esso — nell'intento di porre un freno ai fenomeni di emarginazione e di devianza giovanile, secondo un'ottica volta a superare la settorialità e la frammentazione degli interventi — rivolge la propria attenzione non solo a singole realtà scolastiche, quale quella della scuola media Tadino, ma a tutto il territorio del distretto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

ANTONUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere — premesso che:*

il consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE il 24 maggio 1991 ha adottato misure estremamente punitive nei confronti della tabacchicoltura salentina, caratterizzata dalla produzione di tabacchi

orientali non eccedentari che, unici in Italia, non hanno superato la quota massima garantita assegnata attraverso un sofferto auto-contingentamento delle produzioni;

tali misure prevedono una diminuzione dei prezzi del 6 per cento a partire dalla campagna 1991 e quindi causeranno una prima gravissima perdita di reddito da parte dei produttori;

il ministro presidente dell'AIMA ha emanato il 12 aprile 1991 un decreto concernente disposizioni relative al settore del tabacco greggio, che all'articolo 3 fa specifico riferimento alle rese massime di cui al regolamento CEE n. 2501/87 il quale, invece, si riferisce alle rese medie e fissa le caratteristiche di natura esclusivamente botanica delle varietà di tabacco e non ha alcuna attinenza con il regolamento CEE n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione dei premi comunitari al settore;

la Commissione CEE in data 29 maggio 1991, ha emanato il regolamento n. 1413/91, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE il 30 maggio 1991, che ha validità a partire dalla campagna 1991 ed è in vigore dal 3 giugno 1991, quindi tre giorni dopo il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di coltivazione, che il medesimo regolamento fissa « anteriormente al 1° giugno dell'anno in cui viene applicato per la prima volta » e, cioè, quando la contrattazione tra aziende trasformatrici e produttori è stata totalmente conclusa ed i trapianti effettuati;

l'attuazione di tali provvedimenti ancora una volta penalizzano particolarmente la produzione del tabacco orientale italiano effettuata per l'85 per cento nel Salento e per il 15 per cento nell'Abruzzo;

il tabacco orientale italiano non eccedentario ha un suo specifico mercato in ripresa;

tali provvedimenti non consentirebbero il prosieguo delle attività economiche connesse con la produzione e con la trasformazione del prodotto, in quanto so-

stanzialmente dimezzano il reddito di circa 30 mila famiglie salentine coltivatrici che non potranno più produrre e vendere il quantitativo di tabacco orientale attualmente prodotto per ettaro, vale a dire 3 mila chilogrammi, perché si pretende di ridurre la produzione tra 1.200 chilogrammi e i 1.700 chilogrammi che non trova riscontro in nessun altro settore agricolo;

tali provvedimenti, se attuati, determinerebbero la perdita di circa 3 milioni di giornate lavorative all'anno con conseguenze fortemente negative sul piano occupazionale che renderebbero quanto mai difficile il mantenimento dei rapporti sociali e, in ultima analisi dell'ordine pubblico;

tutte le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali (Coldiretti, Confagricoltura, Confagricoltori) salentine hanno espresso le loro fondate riserve agli organi comunitari competenti, che sembra abbiano manifestato la propria disponibilità a rivedere le misure adottate —:

a) quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere perché l'intera materia sia ridiscussa in sede comunitaria;

b) quali provvedimenti il Governo intenda adottare nel caso accerti l'indisponibilità degli organismi comunitari a modificare sostanzialmente la normativa decisa;

c) se ritenga, comunque, di considerare la possibilità di rinviare l'applicazione delle richiamate misure assunte in sede comunitaria e ricercare una soluzione che renda almeno più equilibrato il rapporto resa-realtà produttiva del settore. (4-26253)

RISPOSTA. — *Nel settore del tabacco, la commissione CEE aveva proposto, per la campagna 1991-1992, una riduzione del sostegno comunitario pari al 10 per cento. Tale proposta è stata tenacemente osteggiata dall'Italia che, in sede di consiglio dei ministri CEE è riuscita ad ottenere l'abbattimento del 4 per cento sul livello iniziale medio di riduzione previsto.*

Le principali motivazioni della decisione di ridurre il livello dei prezzi e premi comunitari per il tabacco sono da attribuirsi sia alla eccessiva espansione produttiva, verificatasi soprattutto in Italia, sia all'approssimarsi della riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore in questione.

Per quanto riguarda il regolamento comunitario che stabilisce il legame tra le rese produttive varietali per ettaro e la concessione del premio alla trasformazione, si comunica che il comitato di gestione tabacco, nella riunione del 23 luglio 1991, ha approvato un regolamento che annulla, per il raccolto 1991, le disposizioni del regolamento CEE n. 1413/91, che pertanto entreranno in vigore a partire dal raccolto 1992.

Si informa infine che presso la commissione CEE è iniziato uno studio per la ridefinizione delle rese per ettaro prima della prossima campagna 1992/1993, in modo da adeguarle alle mutate realtà produttive.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

BASSANINI, QUERCIOLO e VELTRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che manca tuttora in Italia una scelta definitiva sull'assetto delle reti di trasmissione radiotelevisive pubbliche e private, via terra e via satellite —:

quale fondamento abbiano le notizie a conoscenza degli interroganti del trasferimento ad altra società del gruppo Iri degli impianti di trasmissione di programmi televisivi e radiofonici già di proprietà della Rai;

se il Governo non ritenga che l'eventuale sottrazione alla Rai della proprietà degli impianti possa configurarsi come illegittima, posto che la Rai è sottoposta per legge alla vigilanza del Parlamento, mentre le altre società del gruppo Iri sono sottoposte alla vigilanza del Governo;

se, in altri termini, il Governo non ritenga che in tal modo verrebbe leso il

principio stabilito dalla legge e sancito dalla Corte Costituzionale, per cui l'attività pubblica di radiotelediffusione deve svolgersi sotto il controllo del Parlamento, al fine di garantirne il pluralismo;

se, infine, il Governo non ritenga di assumere iniziative per la costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica che gestisca l'insieme delle reti di trasmissione del segnale radiotelevisivo, prevedendo regole certe e forme di controllo idonee a garantire il pluralismo dell'informazione. (4-26502)

RISPOSTA. — *Nell'ambito dell'ampio progetto finalizzato alla realizzazione di un polo per la gestione unitaria di tutti i servizi di telecomunicazione, viene anche considerata l'ipotesi di trasferire ad una società con partecipazione diretta dell'IRI, della RAI e della STET gli impianti di trasmissione e di diffusione della RAI. La STET e la RAI avrebbero una partecipazione paritaria.*

Tale ipotesi viene studiata nella prospettiva di realizzare sinergie tra le reti della RAI e quelle di altri gestori di telecomunicazioni e di ottimizzare l'impiego delle risorse di esercizio e manutenzione dei diversi gestori.

Si fa tuttavia presente che la questione è allo stadio di ipotesi e prima di poterla prendere concretamente in considerazione se ne dovranno esaminare a fondo tutti gli aspetti tecnici, economici, finanziari, normativi e societari.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

BERTOLI e SANTUZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di marzo del 1991 l'allora Ministro della pubblica istruzione ha stabilito con proprio decreto l'accorpamento in provincia di Udine delle scuole medie di Lestizza con Mortegliano e di Martignacco con Pagnacco, della direzione didattica di Majano con Fagagna e la soppressione della scuola elementare di Campeglio;

quelle decisioni del Ministro della pubblica istruzione, prese peraltro in conformità all'indirizzo del provveditore agli studi di Udine, sono motivate da parziali o infondati o addirittura falsi presupposti di fatto ed ancora sono state prese dopo che gli organi collegiali scolastici, sia a livello distrettuale che provinciale, avevano dato l'indicazione di procedere diversamente agli accorpamenti;

gli enti locali hanno intanto elevato varie proteste e si accingono a presentare formali ricorsi, una volta che tali provvedimenti verranno resi esecutivi dato che ora sono stati solo annunciati per fax —:

se non ritenga intanto di sospendere l'effetto di quelle decisioni, di modo che non abbiano applicazione per l'anno scolastico 1991-92 e si possa così riesaminare la reale situazione di fatto;

se non ritenga che, in ogni caso, tali decisioni andrebbero sospese, dato che un voto del Senato già qualche mese fa impegnava il Governo a sospendere e rimeditare il cosiddetto processo di razionalizzazione delle sedi scolastiche e comunque perché in provincia di Udine sono già stati realizzati vari accorpamenti scolastici con notevoli disagi alla popolazione, specie nelle zone di montagna. (4-25451)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Udine questa amministrazione ha tenuto nella massima considerazione il criterio della gradualità, tant'è che sono stati adottati esclusivamente i provvedimenti ritenuti più necessari. Si è proceduto infatti, alla trasformazione in sezione staccata di sole tre scuole secondarie di I grado, funzionanti rispettivamente con n. 6, n. 7 e n. 9 classi su n. 25 scuole sottodimensionate.*

In considerazione peraltro del contrario avviso espresso dagli organi locali, è stata anche rinviata l'efficacia dei provvedimenti relativi alle scuole medie di Lestizza e Martignacco.

Anche per quanto riguarda l'istruzione elementare si è proceduto esclusivamente all'aggregazione della direzione didattica di

Majano con quella di Fagagna, già proposta nel piano di razionalizzazione della rete scolastica relativo all'anno scolastico 1989/1990 e per la quale era stato deciso lo slittamento. In merito a detto provvedimento peraltro il consiglio scolastico provinciale aveva espresso parere pienamente favorevole.

Unica soppressione, infine, riguarda la scuola elementare di Campeglio, funzionante con n. 4 classi, di cui una pluriclasse. Per la concentrazione degli alunni dell'intero comune, compresi quelli della frazione di Campeglio, nel plesso del capoluogo, il sindaco del comune di Faedis ha espresso, dopo aver ascoltato genitori e rappresentanti dell'amministrazione locale, parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BIASCI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che l'Azienda farmaceutica Guidotti spa, la cui politica industriale e finanziaria è attualmente governata dal gruppo Menarini di Firenze in conseguenza di un cambiamento di proprietà, avrebbe dovuto realizzare un programma di investimenti nell'area pisana che prevedevano l'ampliamento della fabbrica sita a La Vettola dove dovevano trovare posto tutte le lavorazioni di sintesi, di ricerca, di produzione, di confezionamento, di uffici, chiedendo nel contempo il cambio di destinazione d'uso per l'area dello stabilimento situato nel centro della città (via Trieste) —:

se corrisponda a verità la notizia a conoscenza dell'interrogante secondo cui la società Guidotti-Menarini, che a tutt'oggi non ha realizzato alcun investimento né a La Vettola, né in alcuna altra area pisana, avrebbe intenzione di creare un nuovo stabilimento all'isola d'Elba dove accorpare tutte le produzioni del prossimo futuro, trasferendo presumibilmente in loco la forza lavoro attualmente operante nella città di Pisa (complessivamente circa 450 persone), con evidenti, gravissimi disagi per la stessa;

se non si ritenga di dover intervenire per evitare che, invece di potenziare una struttura già esistente e così importante per il tessuto produttivo ed occupazionale della città di Pisa, si vada a progettare la costruzione di un nuovo stabilimento senza peraltro creare nuovi posti di lavoro.

(4-26617)

RISPOSTA. — In ordine alla situazione della società Guidotti il 27 giugno 1991 si è svolto un incontro in regione Toscana tra due assessori regionali, una delegazione aziendale, guidata dal presidente della Menarini (maggior azionista della società Guidotti) e rappresentanti delle organizzazioni sindacali toscane.

Nella circostanza la proprietà ha precisato che il nuovo stabilimento, oggetto di vertenza, è da intendersi come aggiuntivo e non sostitutivo delle unità produttive della Guidotti ed è funzionale all'espansione sui mercati europei ed ai processi di libera circolazione dei farmaci, che comporteranno concentrazione produttiva intesa a migliorare l'efficienza e ridurre i costi. Il progetto è di rendere le unità produttive toscane più specializzate per linee di prodotto ed integrate tra loro.

In questo quadro, la Menarini ha escluso, pur nel parziale e fisiologico contenimento degli organici nell'ambito dei processi di riorganizzazione, di dover ricorrere a licenziamenti nelle unità produttive già esistenti, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo stabilimento.

Verrebbero poi incrementati i settori non direttamente produttivi, attualmente presenti nelle aziende, in relazione agli attesi sviluppi di mercato. Inoltre, le attività di ricerca della società proseguiranno l'attuale trend di sviluppo nelle sedi di Pomezia, Firenze e Pisa, in stretto collegamento con le strutture di ricerca universitaria.

Questo, senza potere per ora esprimere alcuna valutazione sui problemi posti dal nuovo stabilimento previsto all'isola d'Elba.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bodrato.

BRESCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli italiani all'estero e per l'immigrazione e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione, tuttora priva di risposta, si sollecitava l'attuazione dell'accordo Stato-regioni del 9 aprile 1991, per la ridislocazione sul territorio nazionale dei profughi albanesi sistemati nei campi di accoglienza della Basilicata;

gli impegni concordati col Governo non hanno trovato ancora attuazione e la situazione di vivibilità, sia dal punto di vista igienico-sanitario che di ordine pubblico, è diventata ormai insostenibile;

l'accordo prevedeva il ridimensionamento del numero degli albanesi in Basilicata, assicurando un'adeguata sistemazione abitativa ed occupazionale per sole 385 unità, il che avrebbe permesso di superare l'emergenza, di sistemare adeguatamente i profughi e di rilanciare l'attività turistica di tutto il litoraneo metapontino;

in realtà tutto ciò non è avvenuto, la tensione è diventata ulteriormente più acuta e diventano sempre più frequenti gli episodi gravi di natura giudiziaria;

nello stesso tempo è stato assestato un altro duro colpo all'economia di quella zona. I danni per la disdetta di prenotazioni per le prossime vacanze estive sono altissimi e la possibilità di riprendere l'attività turistico-alberghiera per questa prossima stagione sembra ormai vana:

1) quali iniziative concrete sono state assunte per sistemare in tempi rapidissimi e in modo civile i 2.800 profughi albanesi esistenti nel metapontino;

2) come si ritiene di intervenire per assicurare il recupero di quelle strutture danneggiate nei campi profughi dall'inseadimento forzato di un numero così elevato di persone;

3) quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare agli operatori dell'area il risarcimento dei danni economici

subiti per la mancata stagione turistica e per rilanciare l'immagine di questo territorio. (4-25703)

RISPOSTA. — Si chiedono notizie in merito alla redistribuzione sul territorio nazionale dei profughi albanesi sistemati nei campi di accoglienza della Basilicata e all'eventuale risarcimento dei danni subiti dagli operatori locali.

Al riguardo, si fa presente che in sede di conferenza Stato-regioni è stato approvato un piano di redistribuzione su tutto il territorio nazionale dei profughi albanesi, arrivati in massa nel marzo 1991. L'attuazione del piano ha incontrato inizialmente notevoli difficoltà, connesse anche a problemi di finanziamento, poi risolte con l'utilizzazione dei fondi dell'8 per cento, e con l'intervento dei prefetti.

Nell'ambito della provincia di Matera il piano è stato completato il 4 luglio; a questa data è rimasta nella provincia solo la quota assegnata di 180 profughi albanesi.

Nella provincia di Potenza, già al 10 luglio il numero degli albanesi presenti nel territorio era al di sotto di quello stabilito nel piano stesso (n. 205).

Per quanto concerne i danni denunciati dai titolari dei campeggi in cui sono stati ospitati gli albanesi, si ricorda che con ordinanza 13 marzo 1991 del ministro per il coordinamento della protezione civile le prefetture sono state autorizzate a fronteggiare con mezzi straordinari i gravi problemi connessi con la ricezione, l'assistenza, l'alloggiamento, il vettovagliamento e le condizioni igienico-sanitarie degli albanesi affluiti in massa.

Il risarcimento degli eventuali danni arrecati rientra, pertanto, nella suddetta autorizzazione. Conseguentemente, su indicazione di questo ministro, quale commissario straordinario per l'emergenza albanesi, il dipartimento della protezione civile, interessato dalle competenti prefetture, ha sollecitato queste ultime ad acquisire il parere degli organi consultivi tecnici (ufficio tecnico erariale, provveditorato regionale alle opere pubbliche) sulla congruità delle richieste risarcitorie avanzate e quello in linea legale delle

competenti avvocature distrettuali dello Stato, al fine di poter disporre l'eventuale risarcimento.

Per quanto riguarda invece i danni lamentati dalle associazioni di categoria e dagli operatori locali a causa degli effetti negativi derivanti dalla massiccia presenza albanese sul turismo del metapontino, si fa presente che il ministro del turismo e dello spettacolo ha riservato, nel disegno di legge governativo per la modifica e l'integrazione della legge quadro per il turismo (atto Senato 2911), una particolare attenzione al problema in generale, prevedendo per le regioni colpite da fenomeni di turbativa diversi dalle calamità naturali la costituzione di un fondo speciale per l'emergenza (articolo 12), alimentato da una quota dell'apporto statale destinato al rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.

Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione: Boniver.

CARIA, CIAMPAGLIA, COSTI, GROSSO, NICOLAZZI e SCOVACRICCHI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso:

che il lago d'Averno è stato venduto per due miliardi ad un imprenditore di Pozzuoli;

che il rischio di lottizzazioni sta diventando una realtà in quanto tutta l'area confina con l'aeroporto internazionale che sta per essere costruito al lago Patria;

che questo grande patrimonio ambientale e culturale, chiamato anche il lago di Virgilio, corre il pericolo di diventare periferia suburbana di Napoli;

che si parla già di progetti di costruzione di una cittadella turistica con piscine, campi da tennis e maneggi —:

se non intenda avvalersi del diritto di prelazione ed acquisire allo Stato questo bene di interesse storico e ambientale.

(4-26944)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 9 settembre 1991 è stato esercitato il diritto di prelazione sul lago d'Averno impedendo così che lo stesso fosse alienato a privati.*

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

CASINI CARLO, FUMAGALLI CARULLI, VOLPONI, SARETTA, ARMELLIN E FRONZA CREPAZ. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

presso l'ospedale « S. Elisabetta » di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, la polizia ha iniziato delle indagini riguardanti l'autorizzazione ad abortire, data ad una donna alla quindicesima settimana di gestazione;

la donna era in possesso di un certificato del ginecologo attestante che la gravidanza era giunta alla decima settimana —:

quale piano intende elaborare il Ministro affinché vi siano controlli adeguati nelle strutture sanitarie in ordine al rispetto del termine di cui all'articolo 4 della legge 194/78 evitando così che certificazioni facili e compiacenti consentano l'estensione dell'autodeterminazione della donna oltre i termini legali con violazione del diritto alla vita del concepito.

(4-12421)

RISPOSTA. — *Il caso considerato, a suo tempo oggetto di grande risonanza su diversi organi di stampa, deve collegarsi ad una prenotazione per un intervento di interruzione volontaria di gravidanza da effettuarsi presso la divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno) plesso Santa Elisabetta, relativo ad una gestazione che era stata erroneamente diagnosticata all'undicesima settimana e, quindi, entro i limiti ammessi dalla legge n. 194 del 1978.*

Tale prenotazione, tuttavia, è stata successivamente annullata a seguito di una segnalazione pervenuta alla polizia di Stato di quel comune. In sostanza, quindi, presso

detto reparto ospedaliero né allora né mai è stato effettuato alcun intervento di interruzione volontaria di gravidanza oltre i limiti di età fisiologica del feto previsti da detta legge n. 194 del 1978.

È doveroso sottolineare, comunque, che, quand'anche non fosse pervenuta la surricordata segnalazione con conseguente annullamento della prenotazione, quest'ultima, come di norma accade, non sarebbe risultata in alcun modo vincolante per i sanitari del summenzionato reparto ospedaliero ai fini dell'esecuzione dell'intervento, avendo essi per legge-dovere, insieme ad una particolare esperienza professionale, di esprimere l'ultimo e definitivo parere tecnico-sanitario in tutti i casi di intervento operatorio, tanto più in presenza di obiettivi segni clinico-fisiologici che possano apparire in contrasto con il referto del ginecologo curante, rendendo potenzialmente dubbia la compatibilità fra l'effettiva età fisiologica del feto ed i limiti imposti dalla legge per l'ammissibilità dell'interruzione della gravidanza.

Si soggiunge, infine, che il medico che aveva effettuato detta prenotazione, con il relativo erroneo referto, per il tramite del consultorio familiare dell'unità sanitaria locale campana n. 50 di Nocera Inferiore, non fa parte dei sanitari addetti all'ospedale Umberto I, destinatario finale della richiesta d'intervento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

in una vasca dell'impianto di depurazione di Castelnuovo Scivria (AL), gestito dal consorzio per la bonifica del torrente Scivria, si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro, che ha causato tre vittime e tre feriti;

da notizie di stampa risulta che fra le possibili cause dell'incidente la più probabile pare essere l'immissione abusiva di sostanze tossiche nella fognatura che porta i liquami al depuratore —:

l'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati nel depuratore dopo l'incidente;

se sia stato disposto, e con quale esito, un monitoraggio delle acque del torrente Scrivia per verificarne l'eventuale inquinamento dovuto all'immissione di cui sopra;

l'esito delle indagini volte ad individuare i responsabili dell'immissione che sarebbe all'origine della morte di tre lavoratori e dell'intossicazione di altri tre;

se l'impianto sia dotato della strumentazione necessaria per individuare eventuali immissioni abusive di sostanze non previste e non trattabili attraverso il processo di depurazione che precede lo scarico delle acque nel torrente. (4-20441)

RISPOSTA. — *Secondo le notizie trasmesse dalle autorità locali, risulta che il laboratorio di sanità pubblica dell'unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria ha effettuato delle analisi su campioni di fanghi biologici, liquami decantati, acqua e aria prelevati presso l'impianto di depurazione di Castelnuovo Scrivia, immediatamente dopo l'incidente verificatosi il 28 giugno 1990. Dalle analisi non è stata rilevata la presenza di sostanze organiche, né di particolari sostanze tossiche, nelle varie matrici analizzate, in relazione ai parametri considerati.*

Non risulta che sia stato disposto, da parte dei servizi competenti, un monitoraggio delle acque del torrente Scrivia; tuttavia, come avviene da qualche anno, per motivi precauzionali il sindaco di Castelnuovo Scrivia ha emesso in data 28 giugno 1990 un'ordinanza di divieto di balneazione.

Le indagini volte all'individuazione di eventuali responsabili sono ancora in corso; tuttavia, la predetta A.G., a seguito delle prime risultanze, ha emesso comunicazione di garanzia a carico di alcuni signori, Pierino Cereda, Giovanni Paolo Grassi, Luigi Rossi, ritenuti responsabili in concorso di omicidio colposo (articoli 81 e 589 del codice penale).

Non risulta inoltre che l'impianto in questione sia dotato della strumentazione

necessaria per individuare eventuali immissioni abusive di sostanze non previste e al momento dell'incidente, di cui all'interrogazione in oggetto, era mancante delle sia pur minime misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni (ad esempio, cartelli di pericolo che indicassero l'obbligo di utilizzare maschere o respiratori).

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Sassari, con delibera n. 1520 del 9 ottobre 1987, richiedeva al ministro della pubblica istruzione l'istituzione ad Alghero della sezione staccata dell'istituto tecnico industriale con indirizzo aeronautico;

per l'anno scolastico 1989-1990 il Ministero autorizzava il biennio propedeutico, ospitato per l'occasione in via provvisoria presso il liceo scientifico;

circa 250 studenti (di cui 125 frequentanti ed altrettanti preiscritti) hanno iniziato tale corso di studi in virtù della fiducia riposta nelle autorità amministrative e politiche;

gli stessi studenti, terminato il biennio, si trovano attualmente di fronte alla situazione di non poter frequentare ad Alghero il triennio successivo per mancanza di locali;

per la stessa ragione non è stato avviato il piano di acquisto delle attrezzature di laboratorio;

la sovrintendenza scolastica regionale, nell'invio dei programmi al Ministero della pubblica istruzione, non ha inserito l'istituzione del promesso triennio ad Alghero ma ha inserito una analoga iniziativa a Decimomannu (CA) —:

quali iniziative intenda assumere allo scopo di fornire risposte concrete alle legittime aspettative di studenti e famiglie, considerando l'importanza che l'istituto aeronautico può rappresentare per Alghero, già utilizzata quale sede del biennio

propedeutico, sia per i risvolti occupazionali che per la particolarità dell'iniziativa, unica nel suo genere in Sardegna (in tutto il territorio nazionale se ne contano soltanto quattro);

se non ritenga che l'interruzione per mancanza di locali del corso iniziato, considerata anche la disponibilità finanziaria fornita dalla possibilità di ricorso ai 100 miliardi stanziati dalla regione Sarda, così come sottolineato dal presidente della provincia di Sassari, e le ulteriori opportunità fornite dalla legge sull'edilizia scolastica, costituisca un fatto grave che richiede interventi al massimo livello, non soltanto allo scopo di trovare una soluzione *in loco* (non essendo evidentemente possibile un pendolarismo su Decimomannu, distante circa 250 Km) ma anche per accertare le ragioni dell'avvio e della successiva cancellazione di un corso di studi con evidente danno a quanti avevano risposto positivamente all'iniziativa. (4-26629)

RISPOSTA. — *La sezione staccata di Alghero, dipendente dall'istituto tecnico industriale di Sassari, istituita a decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 è stata autorizzata esclusivamente come biennio comune a tutti gli indirizzi dell'istituto tecnico industriale.*

Non essendo stati reperiti dalla competente amministrazione provinciale di Sassari idonei ed adeguati locali, la sezione in parola è stata ospitata in un primo tempo presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Alghero e, successivamente, presso il liceo scientifico di Alghero che presentava adeguata disponibilità di spazi. In tale liceo sono stati allestiti n. 2 laboratori, l'uno di chimica e fisica e l'altro di reparti lavorazioni.

I problemi di sede dell'istituto possono ora considerarsi superati in quanto l'amministrazione provinciale di Sassari ha reperito un idoneo edificio ove saranno situate le classi del biennio nonché la terza classe con specializzazione elettrotecnica istituita da questo ministero a decorrere dall'anno scolastico 1991-1992.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il torrente Diveria, che nasce in territorio svizzero e successivamente scorre in territorio italiano, è stato recentemente teatro di un vero e proprio disastro ecologico a causa della fuoriuscita, verificatasi durante una operazione di bonifica, di migliaia di metri cubi di limo che si era accumulato sul fondo del bacino della centrale idroelettrica svizzera di Zusperg;

nel primo tratto del corso del torrente è scomparsa ogni forma di vita, con danni incalcolabili al patrimonio ittico e con conseguenze che si protrarranno per anni —:

quali iniziative siano state intraprese allo scopo di quantificare il danno ambientale;

quali iniziative siano state assunte allo scopo di ottenere dai responsabili il risarcimento del danno ambientale prodotto;

quali iniziative si intendano assumere allo scopo di ottenere dalle autorità elvetiche le più ampie garanzie che in futuro non si debba ripetere quanto si è verificato e che, pertanto, eventuali operazioni di bonifica di bacini idroelettrici avvengano secondo modalità tali da non consistere nel semplice scarico a valle del limo da eliminare dal bacino. (4-26942)

RISPOSTA. — *In data 20 settembre 1991 l'ufficio competente del Ministero dell'ambiente ha richiesto alla regione Piemonte e alla provincia di Novara una dettagliata relazione tecnica e i necessari elementi di valutazione e di quantificazione del danno ai fini dell'esercizio dell'azione ex articolo 18 legge n. 349 del 1986.*

Le autorità elvetiche, nel frattempo, hanno comunicato di aver effettuato le necessarie operazioni di bonifica ed hanno assicurato che saranno adottate opportune misure per evitare il ripetersi di simili incidenti.

Risulta, altresì, che è stata sospesa l'autorizzazione rilasciata alla società Energie électrique du Simplon per la pulizia dello spurgo di altri due bacini siti nella medesima area.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso:*

che, a richiesta della direzione generale delle pensioni di guerra — divisione VI — del 27 ottobre 1979, il signor Cordaro Concetto da Piazza Armerina (provincia di Enna) produceva tutti i documenti sanitari in suo possesso relativi alle infermità per le quali aveva chiesto trattamento pensionistico di guerra;

che, dalla data della rimessione ad oggi il signor Cordaro è ancora in attesa di conoscere le decisioni del Ministero del tesoro —:

1) quali siano i motivi del ritardo;

2) se non si ritenga anche in considerazione dell'età avanzata del signor Cordaro, di accelerare la procedura di definizione della pratica stessa. (4-26529)

RISPOSTA. — *Nei confronti del signor Concetto Cordaro venne disposta — in data 27 giugno 1988 — visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra ed invalidità civile di Messina e che il 23 gennaio 1990 si sollecitò la stessa per la trasmissione del relativo verbale.*

In data 2 agosto 1991, il presidente della citata commissione medica inoltrava, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nota con la quale restituiva inevasi gli atti sanitari relativi all'interessato significando che la pratica non poteva definirsi in quanto il signor Cordaro, più volte invitato a presentarsi ed in alternativa più volte sollecitato a trasmettere specifica documentazione di esami specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, aveva sempre disatteso la richiesta.

Ciò posto nessun provvedimento può essere adottato da quest'amministrazione in merito all'istanza a suo tempo presentata dall'interessato per ottenere trattamento pensionistico di guerra in quanto non si è concluso l'iter procedurale per mancanza di accertamenti sanitari previsti dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

Al riguardo si rappresenta inoltre che il signor Cordaro può presentare nuova istanza per essere sottoposto ad accertamenti sanitari dalla competente commissione medica per le pensioni di guerra e di invalidità civile ed in tal caso l'eventuale trattamento spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova istanza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso:*

che, il signor Bruno Galdi, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 28 novembre 1948 e residente in Baronissi (Salerno) alla via Unità d'Italia, 12, figlio ed unico erede di Galdi Carmine, ricorrente alla Corte dei conti per il riconoscimento di pensione di guerra, e della di lui vedova Bones Cesira, riassuntrice del ricorso, è ancora in attesa della decisione da parte del Ministero del tesoro circa i suoi diritti, quale erede, al trattamento pensionistico indiretto di spettanza della sua defunta genitrice;

che, la Corte dei conti — I sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra — infatti con decisione del 14 maggio 1987, n. 283.941, respingendo il ricorso per la parte relativa alla reversibilità, ed atteso che non risultava resa alcuna pronuncia amministrativa sulla domanda di pensione dell'agosto 1957 in ordine alla richiesta di trattamento pensionistico indiretto, rimetteva gli atti « al Ministero del tesoro affinché tale organo emetta, sul punto, la pronuncia di competenza » —:

1) quali siano i motivi del ritardo;

2) se non si ritenga, anche in considerazione del notevole tempo trascorso dalla domanda di pensione indiretta (agosto 1957), di accelerare la procedura di definizione della pratica stessa. (4-27182)

RISPOSTA. — *L'istanza prodotta in data 30 agosto 1957 dalla signora Cesura Bones, quale vedova dell'infortunato civile di guerra Carmine Galdi, fu definita negativamente con decreto n. 1831388 del 14 ottobre 1958, in quanto il dante causa non fruiva di pensione all'atto del decesso.*

Avverso detto decreto la stessa ha prodotto, presso la Corte dei conti, ricorso n. 546189 riassunto poi dal figlio Bruno Galdi, chiedendo anche di riassumere il precedente ricorso, presentato dal defunto marito, n. 343811 che però era stato rigettato con decisione n. 25766 emessa il 4 dicembre 1957 che statuiva la non dipendenza da fatto bellico della affezione broncopolmonare del medesimo.

Con decisione n. 283941 del 5 giugno 1987 la Corte dei conti ha respinto il ricorso proposto dalla vedova, e riassunto dal figlio, per la parte relativa al trattamento pensionistico di reversibilità ed ha dichiarato inammissibile il medesimo ricorso per la parte relativa al trattamento pensionistico indiretto disponendo il rinvio degli atti al Ministero del tesoro affinché emettesse sul punto, la pronuncia di competenza.

Con determinazione n. 2714864 del 23 giugno 1989 l'amministrazione suindicata si è pronunciata negativamente in quanto l'infermità che ha condotto a morte il dante causa non è stata ritenuta dipendente da causa di guerra come da parere della commissione medica superiore del 20 gennaio 1989.

La determinazione succitata è stata trasmessa al comune di Baronissi (Salerno) in data 16 dicembre 1989 per la relativa notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

CRESCO, PAVONI, VAZZOLER, BORGOGGIO, CAPACCI, CEROFOLINI, CRI-

STONI, DE CARLI, DEL BUE, DELL'UNTO, DIGLIO, FIANDROTTI, IOSSA, LODIGIANI, SALERNO, MASTRANTUONO, MILANI, NONNE, POLVERARI, POTÌ, RAIS, RENZULLI e ZAVETTIERI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

su indicazione della regione Veneto, il competente Ministero ha ammesso a finanziamento, ai sensi della legge n. 283/89, un intervento di risanamento del sistema fognario e depurazione dei comuni di Legnago, Cerea e Casaleone per un importo di 15 miliardi;

la scelta dell'ubicazione per l'installazione del sistema di depurazione sembra non essere delle più oculate ed arreca già non pochi inconvenienti, con esalazioni nocive ed insopportabili alle popolazioni vicine, soprattutto quella della frazione di Vangadizza di Legnago —:

se non si ravvisa l'opportunità di impartire disposizioni precise affinché venga individuata, nelle vicinanze, altra località, a distanza ragionevole da centri abitati, ovviando in tal modo ad arrecare danni igienico-sanitari alle popolazioni locali. (4-23998)

RISPOSTA. — *La scelta dell'ubicazione per l'installazione del sistema di depurazione è stata approvata dal consiglio comunale di Legnago (Verona) con la deliberazione 7 ottobre 1977, n. 128, contestualmente alla approvazione del progetto generale della fognatura e il progetto finanziato ai sensi della legge n. 283 del 1989 prevede la realizzazione di un sistema intercomunale di collettori fognari ed il potenziamento dell'impianto di depurazione, con un ampliamento a 40.000 abitanti equivalenti (tale progetto è stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale con delibera 13 febbraio 1989, n. 16).*

Si fa, inoltre, presente che l'impianto è ubicato a circa 130 metri dall'abitazione più vicina e dista oltre 750 metri dal nucleo abitato della frazione Vangadizza. Quanto alle esalazioni nocive ed insopportabili, risulta, da informazioni pervenute dalle autorità locali, che erano causate dalla presenza

delle acque reflue provenienti da un'industria che scaricava con una concentrazione di fenoli totali notevolmente superiore ai limiti della tabella C della legge n. 319 del 1976. Alla cessazione di questo scarico, conseguente all'ordinanza sindacale in data 16 luglio 1990, n. 214, il fenomeno è scomparso.

Per quanto concerne l'opportunità di individuare una località diversa ove realizzare l'impianto di depurazione in argomento, risulta che il comune di Legnago, con deliberazione n. 184 del 26 novembre 1990, ha approvato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione comunale a verificare tutte le possibilità per lo spostamento del succitato impianto in un sito più lontano dall'abitato di Vangadizza, a causa della manifesta opposizione degli abitanti che vedono nell'impianto un possibile elemento di disturbo.

Lo spostamento dell'impianto di depurazione in un sito posto a 4,5 chilometri più a sud rispetto all'attuale, comporterebbe una spesa globale di lire 22,5 miliardi, ovvero lire 7,5 miliardi in più rispetto al finanziamento concesso, e poiché non esiste, a breve o medio termine, la possibilità di poter accedere a finanziamenti sia su fondi statali sia su fondi propri della regione, la giunta regionale del Veneto, con provvedimento RAI n. 310 del 20 marzo 1991, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del comune di Legnago relativa alla modifica del progetto già finanziato con la legge n. 283 del 1989.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

DEL DONNO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere:

quali piani o progetti siano stati presentati dal Governo italiano alla CEE nel triennio 1989-1991;

quali obiettivi siano stati individuati nel programma e con quali priorità;

quali siano i programmi finalizzati ad accrescere la protezione dei boschi e delle foreste contro gli incendi. (4-27095)

RISPOSTA. — Il regolamento CEE n. 2052 del 1988, che ha realizzato la riforma dei fondi strutturali, ha fissato cinque obiettivi da conseguire:

obiettivo n. 1: promozione dello sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo;

obiettivo n. 2: riconvertire le regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale;

obiettivo n. 3: lotta contro la disoccupazione di lunga durata;

obiettivo n. 4: facilitare l'inserimento professionale dei giovani;

obiettivo n. 5: nella prospettiva della riforma della politica agricola comune:

a) accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie;

b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali.

Le competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardano in particolare gli obiettivi n. 1, 5 a) e 5 b). Il raggiungimento dei suddetti obiettivi passa attraverso la presentazione e la realizzazione di programmi operativi a valenza regionale ed a valenza nazionale.

Le regioni interessate all'obiettivo n. 1 sono: Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Molise e Sardegna, mentre l'obiettivo 5 a) interessa tutto il territorio nazionale e l'obiettivo 5 b) riguarda le zone rurali delle regioni Toscana, Umbria, Veneto, Piemonte, Marche e Lazio e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tutte le regioni interessate all'obiettivo n. 1 hanno provveduto a presentare al ministero i loro programmi operativi che sono stati, poi, approvati dalla commissione CEE.

Sempre per quanto riguarda l'obiettivo n. 1 il ministero ha già elaborato e inviato alla commissione delle comunità europee, per la loro approvazione, due programmi operativi a valenza nazionale: il primo, che riguarda la valorizzazione delle produzioni agricole del Mezzogiorno, è stato approvato

dalla commissione il 10 ottobre 1990 con decisione n. C(90) 2049; il secondo, che attiene invece allo sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse, è stato approvato il 5 ottobre 1990 con decisione n. C(90) 1801.

Per quanto riguarda l'obiettivo 5 a), ed in particolare il regolamento CEE n. 866 del 1990, è stato inviato in data 22 marzo 1991 alla commissione CEE un programma operativo comprendente progetti giacenti a Bruxelles e non approvati entro il 31 dicembre 1990, concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Anche per quanto riguarda l'obiettivo 5 b) tutte le regioni interessate hanno presentato al ministero i loro programmi operativi, e quelli delle regioni Toscana, Veneto e Umbria e delle province autonome di Trento e Bolzano sono già stati approvati dalla commissione CEE.

In data 18 settembre 1991 è stata, inoltre, presentata alla CEE una proposta riguardante un programma di interesse comunitario a carattere dimostrativo in materia di sviluppo rurale, denominato Leader.

La proposta riguarda aree rurali interessate agli obiettivi 1 e 5 b) e gli interventi previsti, in applicazione della comunicazione CEE n. 91/C73/14 del 19 marzo 1991, concernono essenzialmente misure di sostegno tecnico allo sviluppo rurale, formazione professionale, turismo rurale e agriturismo, piccola e media industria, artigianato e servizi zonali, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dotazione informatica e telematica.

Per quanto riguarda, inoltre, la protezione delle foreste contro gli incendi, di cui al regolamento CEE n. 3529 del 1986, si informa che, in attuazione del suddetto regolamento, sono state inoltrate a Bruxelles — nel quinquennio 1987/1991 — richieste di concorso finanziario per complessivi 41.067 milioni di lire. In particolare nel triennio 1989/1991 il concorso richiesto è stato di lire 36.477 milioni.

Le regioni che hanno presentato i relativi progetti sono: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.

Il contributo comunitario è stato del 30 per cento per gli anni fino al 1989, ed è stato elevato al 50 per cento per gli anni 1990/1991. Per il corrente anno il contributo concesso è di lire 12.372 milioni.

In ottemperanza a quanto disposto dal citato regolamento, le proposte sono finalizzate alla prevenzione degli incendi principalmente mediante l'attuazione di campagne di informazione, la creazione di strade di servizio, fasce tagliafuoco e punti d'acqua, ed attraverso operazioni selvicolturali atte a ridurre i rischi di incendio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

FIORI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere — premesso che:

il degrado della pineta monumentale di Fregene ha raggiunto livelli di particolare gravità a causa del crescente inquinamento, dei parassiti, della mancanza di adeguata gestione e delle necessarie cure, e recentemente si sono sviluppati diversi incendi che ne hanno distrutti molte centinaia di metri quadrati;

solo da pochi giorni la società Financo ha dato inizio ad alcune modeste e parziali opere di pulizia;

pertanto il patrimonio arboreo di Fregene, che è bene pubblico o comunque di rilevante interesse pubblico si sta ancora ulteriormente riducendo —:

se non ritenga opportuno disporre affinché la Forestale provveda a porre a disposizione della Pro-Loce di Fregene piante giovani da mettere a dimora in sostituzione dei pini andati distrutti in questi ultimi anni e contemporaneamente a consegnare ai privati proprietari di abitazioni con giardino, che ne facciano richiesta, piante caratteristiche della zona di Fregene (come pini, lecci e piante proprie della macchia mediterranea) affinché con una stretta collaborazione tra pubblico e privato si ottenga rapidamente il recupero della pineta e del complessivo assetto arboreo di tale località. (4-21244)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, in conformità dell'azione di tutela del verde sempre svolta e tenuto conto del valore del bosco inteso come bene ambientale e paesaggistico, ha più volte provveduto a sensibilizzare gli organi competenti, tramite il coordinamento del corpo forestale dello Stato per la provincia di Roma, al forte degrado in cui versa la pineta di Fregene.*

Per quanto riguarda la possibilità di interessare la pro loco ad eventuali interventi selvicolturali, si fa presente l'opportunità che gli stessi vengano posti in essere da organi e personale competente. In proposito, data comunque la validità dei fini che si intendono perseguire, i competenti uffici del corpo forestale dello Stato sono disponibili a collaborare con tutte le strutture pubbliche e private che operano nel settore della tutela ambientale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

FIORI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso:*

che con circolare protocollo 1500 del 23 gennaio 1991 la Direzione Provinciale di Roma ha comunicato al signor Valerio Valerio (partita iscritta al n. 4065932) Via Presson 14D, Roma, che dall'1° luglio 1989 l'assegno mensile per il coniuge a carico è ridotto da L. 70.000 a L. 50.000;

che per effetto di tale disposizione detta Direzione procederà al recupero del credito erariale costituitosi sul la suddetta partita con ritenute mensili;

che dette comunicazioni sono pervenute a quanti si trovano nelle medesime condizioni del signor Valerio —:

a) come mai il Tesoro solo nel 1989 si accorge che, a norma di Regio Decreti del 1910 e del 1924, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 1544 articolo 579, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e legge 153 del 13 maggio 1988 gli assegni di cui trattasi vanno erogati nella anzidetta misura ridotta:

b) se nella fattispecie, esclusa l'assoluta mancanza di dolo da parte degli interessati, non si ravvisi viceversa la precisa responsabilità della pubblica amministrazione, e, quindi, a termine di legge, si debba escludere di far luogo al recupero delle somme erogate incautamente.

(4-24287)

RISPOSTA. — *Per quanto attiene alla riduzione dell'importo dell'assegno per nucleo familiare, si precisa che l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede la rideterminazione di detto emolumento, mediante un meccanismo di rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati che, per l'anno 1988, è risultata del 5 per cento.*

In relazione al caso segnalato, si fa presente che, avendo il nucleo familiare del signor Valerio percepito, nel 1988, un reddito di lire 16.043.991, la direzione provinciale del tesoro di Roma ha disposto la riduzione di cui si fa riferimento, sulla base delle tabelle allegate alla circolare n. 30 del 26 maggio 1989 della ragioneria generale dello Stato, le quali prevedono, a decorrere dal 1° luglio 1989, per la fascia di reddito compresa tra lire 15.751.000 e lire 18.900.000, con un nucleo familiare composto di due persone, un assegno pari a lire 50 mila mensili.

Per quanto concerne, poi, l'ipotesi di remissione del credito erariale, si precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 406 del regolamento di contabilità generale dello Stato e nell'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, fanno obbligo alle amministrazioni di provvedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte, che, nel caso di specie, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, sono soggette alla disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 del codice civile, per il quale non assume alcuna rilevanza la circostanza soggettiva della riscossione senza dolo da parte dell'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

GRAMAGLIA, DIAZ e BALBO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in sede di risposta ad una precedente interrogazione il ministro della sanità, in data 15 giugno 1990, aveva legato l'eventuale introduzione del farmaco RU 486, agli esiti della fase di sperimentazione condotta sotto il patrocinio della Organizzazione mondiale della sanità in vari paesi tra cui anche l'Italia;

in quella sede il ministro non aveva altre obiezioni, di carattere scientifico né etico-ideologico, alla eventuale introduzione di questa tecnica di interruzione di gravidanza (IVG), del resto già ampiamente sperimentata e praticata in Francia e in Gran Bretagna;

i lavori di sperimentazione sulla pillola RU 486, quale tecnica alternativa alla IVG chirurgica, hanno fornito nel periodo successivo maggiori e più dettagliate informazioni scientifiche relative alla sicurezza sanitaria del farmaco in questione;

in un'intervista comparsa sul settimanale *L'Espresso* in data 14 ottobre 1991, il ministro della sanità dichiarava la propria incompetenza a procedere in merito all'opportunità di introdurre in Italia la RU 486 perché a tutt'oggi la Hoechst e la Roussel Uclaf, le case farmaceutiche produttrici del farmaco, non avrebbero avanzato domanda di registrazione dello stesso al nostro Ministero —:

se risponda al vero quanto sostenuto dal professor Etienne Baulieu scopritore del farmaco, che in una intervista comparsa sullo stesso numero de *L'Espresso* ha dichiarato che la Roussel Uclaf avrebbe firmato un impegno formale a non richiedere l'autorizzazione a introdurre in Italia la RU 486 in cambio di altra autorizzazione ministeriale concessa per un nuovo antibiotico da mettere in vendita nel paese;

se tale scambio sia avvenuto dietro pressioni di ambienti ostili al farmaco RU 486;

se non ritiene, essendo la RU 486 un farmaco insostituibile, unico nei suoi ef-

fetti ed essenziale per le donne che abbiano manifestato incompatibilità per l'interruzione di gravidanza volontaria di tipo chirurgico, di dover dotare il nostro paese di tale farmaco, in base a una prassi consolidata relativa ai farmaci insostituibili. (4-28468)

RISPOSTA. — *Riguardo alle possibilità di introduzione e di commercializzazione in Italia del farmaco RU 486, va innanzitutto, ancora una volta, chiarito come, a tutt'oggi non risulti presentata a questo ministero alcuna domanda intesa ad ottenere la registrazione di detta specialità medicinale nel nostro paese. È evidente, d'altra parte, che qualsiasi obiettivo giudizio sulle reali caratteristiche del farmaco e sulla sua affermata insostituibilità presuppone la conclusione degli specifici studi clinico-sperimentali condotti anche in Italia sotto il patrocinio dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) che, invece, sono tuttora in corso.*

Del tutto arbitraria e infondata, invece, risulta l'illazione su un presunto impegno, formalmente sottoscritto dall'impresa francese Roussel Uclaf a non chiedere la registrazione del proprio suddetto farmaco in Italia, pur di ottenere l'autorizzazione ad introdurre nel nostro paese un nuovo antibiotico di sua produzione, né — tantomeno — consta che siano mai state esercitate, in questo senso, pressioni di sorta da parte di chicchessia.

È vero, peraltro, che in data 30 settembre 1990 è stata presentata dalle tre imprese farmaceutiche Roussel Maestretti, Recordati ed Hoechst regolare e domandata domanda per la registrazione dell'antibiotico denominato Cefodizima. Come di norma avviene, tale istanza, con la relativa documentazione, è stata innanzitutto sottoposta, da parte del competente servizio farmaceutico di questo ministero, alle prescritte verifiche preliminari degli aspetti di qualità, di sicurezza e di efficacia del farmaco proposto.

La relativa istruttoria tecnico-amministrativa, tuttavia, non è stata ancora definita per la sopravvenuta scadenza del mandato della Commissione consultiva unica del farmaco, organo tecnico-consulativo specializzato che deve necessariamente pronunciarsi,

per legge, su ogni istruttoria similare e che, in questo periodo, ha potuto riprendere i propri lavori soltanto dopo la registrazione del suo decreto di ricostituzione da parte della Corte dei conti, in data 3 maggio 1991. È prevedibile, peraltro, che tale pratica, pur dovendosi tener conto del turno che le spetta in base alla data di presentazione della domanda, essendo già stata assegnata al gruppo di relatori possa venir esaminata dalla stessa commissione in una delle prossime riunioni.

Il Ministro della sanità: De Lorenzo.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritenga opportuno, attesa la pressoché identica natura delle due materie, unificare la materia di esercitazione di pratica professionale (classe di concorso n. 52) prevista dal corso di studio degli Istituti professionali per il commercio, con la materia di cui alla classe di concorso n. 22: dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina. (4-26075)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 è stata istituita una apposita commissione incaricata di formulare organiche proposte relative alla fusione, agli accorpamenti ed alle integrazioni e modifiche delle classi di abilitazione e di concorso a cattedre. Tali proposte non hanno ancora avuto pratica attuazione in quanto potranno essere tenute in considerazione soltanto in sede di revisione dell'ordinamento scolastico legato alla riforma della istruzione secondaria.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MANFREDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto nautico « C. Colombo » di Camogli è stato colpito da un provvedimento di revoca di autonomia;

detto istituto che opera dal 1875 ha diplomato oltre 2 mila ufficiali per le maggiori navi italiane;

tuttora, malgrado la ridotta frequenza causata dal provvedimento di accorpamento, l'istituto continua a fornire ufficiali alla marina mercantile in numero maggiore rispetto ad altri istituti nautici —:

se non ritenga opportuno emanare un provvedimento di annullamento della revoca di autonomia, trattandosi di un istituto che ha sempre svolto, e continua a svolgere, una seria, qualificata e meritevole attività di formazione della gente di mare. (4-26554)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991/92 è stata disposta la revoca dell'autonomia amministrativa dell'istituto tecnico nautico C. Colombo di Camogli, e la sua trasformazione in sezione staccata dell'analogo istituto tecnico di Genova in quanto l'istituto in parola funziona, da vari anni, con un numero di classi inferiore a quello minimo richiesto dalla vigente normativa per l'autonomo funzionamento delle scuole.*

Si ritiene opportuno rilevare, che la revoca dell'autonomia non priva Camogli del servizio scolastico nel settore nautico in quanto gli allievi potranno continuare a frequentare nella stessa sede scolastica e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MARTINAT. — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti.* — Per sapere:

se siano corrispondenti al vero le notizie secondo le quali il personale infermieristico e gli ausiliari sanitari che sono preposti alla guida delle autoambulanze che fanno capo alla USSL TO IV, non siano abilitati a tale incarico, in quanto sembra che molti di loro non siano in

possesto del patentino CAP richiesto per poter guidare tali speciali veicoli;

quali iniziative si intendano assumere con urgenza, in modo da poter verificare con certezza se i dipendenti addetti a tale servizio siano in possesso di tutti i requisiti necessari indicati dalla legge;

se — in caso si rilevino irregolarità nel senso indicato — non si ritenga necessario adottare i provvedimenti necessari sia per sospendere quanti si trovino in situazione di irregolarità sia per disporre le sanzioni previste nei confronti di coloro che hanno operato in contrasto con le disposizioni vigenti. (4-27105)

RISPOSTA. — *Il problema sollevato risulta, obiettivamente, fondato, non per una reale mancanza di un requisito di legge effettivamente accertata per i conducenti delle autoambulanze impiegate dall'unità sanitaria Piemonte To 4, bensì perché viene posta in luce un'obiettiva lacuna od, almeno, una palese incongruenza della normativa oggi vigente ed applicabile in materia, costituita dall'articolo 80 — comma 8, del codice della strada e dall'articolo 1 — comma 3, del decreto ministeriale 17 novembre 1987, n. 553, in materia di trasporti su strada.*

Infatti, l'articolo 80 — comma 8, del codice della strada impone lo speciale certificato di abilitazione professionale (CAP) per tutta una serie di veicoli, con particolare riguardo alle autovetture in servizio di noleggio con conducente, senza alcuna specifica menzione delle autoambulanze come tali.

A sua volta, il citato articolo 1 — comma 3, del decreto ministeriale 17 novembre 1987, n. 553 individua, tuttavia, le autoambulanze fra le vetture da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente, ad eccezione di quelle in proprietà od in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese od altre collettività, che a ciò siano obbligate per le loro necessità.

Esclusa in tal modo, ope legis, la possibilità di considerare le autoambulanze in esame nel novero delle autovetture in servizio

di noleggio con conducente, così riconducendole nell'ambito dei veicoli ex articolo 80 — comma predetto, i cui conducenti sono assoggettati all'obbligo del certificato di abilitazione professionale, deve per forza di cose concludersi che, allo stato attuale, la legge non prevede per esse tale obbligo.

È ovvio, tuttavia, che, come riconosciuto dallo stesso Ministero dei trasporti, sotto questo particolare profilo le disposizioni surrichiamate non possono certo ritenersi adeguate e soddisfacenti, tanto che nel nuovo codice della strada, come è noto ormai in avanzata fase di gestazione, è già stata inserita una specifica norma (articolo 116 — comma 7 del relativo schema) recante l'obbligo del CAP per chiunque sia addetto alla guida di veicoli adibiti a servizi d'emergenza, ivi comprese, quindi, le ambulanze di ogni tipo (soccorso o trasporto) indipendentemente dal soggetto utilizzatore.

Non v'è dubbio, infatti, che l'attuale normativa risulti oltretutto illogica, poiché, se è giusto imporre la garanzia aggiuntiva di conducente particolarmente qualificato sotto il profilo professionale per il trasporto di persone con una vettura in servizio di noleggio con conducente, dovrebbe esserlo, a maggior ragione, per il trasporto di malati con ambulanze, spesso i situazioni molto difficili per l'esigenza di conciliare la massima velocità possibile di trasporto al presidio ospedaliero di destinazione con le condizioni fisiche dei soggetti soccorsi, spesso molto gravi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

MATTEOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il direttore del 1° Circolo didattico di S. Giuliano Terme (Pisa) con l'avallo del provveditore agli studi di Pisa ha formulato l'ipotesi di soppressione della classe elementare di Campo e l'accoglimento della stessa nella scuola elementare di Mezzana;

i genitori degli alunni e tutta la cittadinanza hanno protestato vivamente

perché considerano le motivazioni prive di fondamento;

l'accorpamento della 1^a classe della scuola elementare rappresenta un primo passo verso una graduale chiusura del plesso scolastico di Campo —:

se non intendano intervenire per evitare l'accorpamento anche in considerazione del fatto che a pre-iscrizioni concluse risultano iscritti alla 1^a elementare il 60 per cento di alunni in più del previsto;

se la Prefettura è informata di tutti i passaggi poiché i residenti giustamente indignati per l'ipotesi di accorpamento il terreno su cui è costruita la scuola di Campo è stato oggetto di una donazione da parte di privati al comune con destinazione per usi scolastici) denotano segni evidenti di nervosismo. (4-24552)

RISPOSTA. — *In sede di determinazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1991/92 il competente provveditore agli studi di Pisa ha disposto l'accorpamento della prima classe della scuola elementare di Campo con quella della scuola elementare di Mezzana in quanto gli allievi obbligati sono appena sei e non è prevedibile per il futuro un incremento di iscrizioni.*

È stata, inoltre, valutata la circostanza che la distanza tra le due scuole è percorribile in otto minuti e che esige la possibilità di trasporto degli allievi.

L'accorpamento delle due prime classi risulta, peraltro, più proficuo dal punto di vista didattico in quanto favorisce attività di interscambio di esperienze e di socializzazione.

Il provveditore agli studi di Pisa ha comunque precisato che ove in futuro la situazione venisse a modificarsi non mancherà di apportare le necessarie variazioni all'organico del plesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PALMIERI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'insegnante elementare Valda Escagion di Noventa Vicentina (VI) da tempo denuncia l'ingiustizia pensionistica di cui è vittima, in quanto è stata messa in pensione in data 10 settembre 1976 con un importo mensile inferiore di 360.000 lire rispetto ai colleghi che sono andati in pensione un anno dopo e cioè nel 1977 —:

se i ministri interrogati intendano intervenire per sanare e superare questa grave ingiustizia. (4-24104)

RISPOSTA. — *La mancata indicazione, da parte dell'interrogante, di almeno un altro nominativo, tra coloro che sono stati posti in pensione nell'anno 1977 e che abbiano la medesima anzianità di servizio e di retribuzione della predetta insegnante, non consente di procedere ad un raffronto preciso e dettagliato circa la fondatezza della situazione ipotizzata nell'interrogazione.*

In mancanza di più precisi elementi è da presumere che il trattamento più favorevole, goduto dal personale collocato in quiescenza con decorrenza 20 settembre 1977, sia da attribuire, nel caso specifico, all'attribuzione dei benefici previsti dalle leggi n. 312 dell'11 luglio 1980 e n. 141 del 17 aprile 1985 (concernente, quest'ultima il riconoscimento delle anzianità pregresse in base alla legge n. 391 del 24 luglio 1981) nonché all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 504 del 1988.

Si deve, tuttavia, aggiungere che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 59 del 27 febbraio 1991, moltissime delle disparità di trattamento derivanti dalle cosiddette pensioni d'annata saranno, quanto prima, eliminate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il professor Tinor Centi Severino residente in Pordenone e docente presso il Liceo scientifico statale « Grigoletti » di quella città, riscontrando la richiesta del Ministero datata 31 agosto 1990, prot.

n. 1942, precisava che i benefici giuridici ed economici dallo stesso attesi per l'aggravamento di una ben nota infermità erano e sono: equo indennizzo e ascrivibilità alla tabella A con collocazione in apposita categoria della stessa;

in occasione della risposta di cui sopra, il predetto insegnante precisava di non aver sottoscritto il verbale di visita medica collegiale del 5 aprile 1990 — ospedale militare di Udine — ritenendo la stessa non obiettiva —

l'esito, ove intervenuto, dell'istanza in oggetto. (4-25837)

RISPOSTA. — Il decreto di riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità denunciata dal professor Severino Timor Centi è stato notificato all'interessato in data 30 maggio 1991 e la pratica relativa alla richiesta di equo indennizzo avanzata dal medesimo è stata trasmessa per il prescritto parere, al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con elenco n. 7 del 16 maggio 1991.

Appena la suddetta pratica con il relativo parere sarà restituita verrà emesso da questa amministrazione il decreto di liquidazione dell'equo indennizzo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO e BAGHINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

la stampa genovese, in relazione alla gestione dell'ente « Colombo 1992 », ha dichiarato: « I più inferociti sono i fornitori che non vengono pagati da tre mesi e che tempestano di telefonate i funzionari di palazzo Serra Geraci. Ci sono conti bloccati per almeno un miliardo, un direttore finanziario che si è dimesso e che non è stato ancora sostituito, e soprattutto il rischio di una paralisi totale che incombe sempre più minacciosa a un anno dall'Expo. L'ente «Colombo '92» è nel caos. Questa volta la storia dell'ennesima *querelle* riguarda il bilancio consuntivo del

1990 e lo scontro che si è aperto tra i revisori dei conti ed i consulenti ingaggiati dal consiglio di amministrazione.

In apparenza si tratta di questioni tecniche. In realtà la vicenda che ha avuto un seguito l'altra sera in un incontro tra il presidente dell'ente, il sindaco Romano Merlo, i revisori Fulvio Rosina, Carlo Castelli, Lorenzo De Angelis e Giuseppe Albanese (consulente e segretario generale del comune) nasconde risvolti più politici. In ballo c'è un braccio di ferro che potrebbe modificare i criteri di gestione dell'ente (più volte al centro di polemiche e di chiacchiere) e che potrebbe ridurre ancora una volta (sarebbe la seconda) il potere dell'amministratore delegato Renato Salvatori. Sembra leggersi così il giallo del bilancio 1990 che avrebbe dovuto essere presentato alla Corte dei conti entro il 30 aprile e che, invece, approda domani, per la terza volta, al consiglio di amministrazione.

Nell'ultima seduta i revisori sono stati chiari. In una lettera hanno definito il documento finanziario non veritiero e non redatto secondo la corretta tecnica contabile. Con matita blu hanno segnato inoltre alcuni buchi inspiegabili.

Come i 26 miliardi di spese non meglio precisate o come i 70 miliardi di costi relativi al patrimonio dell'ente sostenuti non si sa con quali criteri. Nel calderone delle irregolarità sono finiti pure i due miliardi di Telemundi, la società «cerca sponsor», che risultava aver pagato la cifra coperta, invece, solo a metà. Particolari, insomma, che i revisori non hanno potuto lasciar correre e di cui hanno chiesto la correzione. Dalle cifre la questione si sposta sull'incerta natura dell'ente. I revisori la considerano in sostanza privata e pretendono (come prevede il regolamento) un bilancio economico a partita doppia, uguale a quello di una qualsiasi azienda privata. I consulenti Albanese e Raffaele Manca (ragioniere capo della provincia), invece, sostengono che l'ente è pubblico e che occorre un bilancio finanziario » —:

quale sia l'effettiva situazione giuridica, gestionale, economica ed amministra-

tiva dell'ente, avuto riguardo al fatto che esse sembrano calcare le stesse strade di affarismo, di corruzioni, di clientelismo e di sprechi che hanno riguardato di recente in Italia la ricostruzione *post-sismica* e le opere per i mondiali di calcio, finiti regolarmente sotto inchiesta parlamentare e giudiziaria e se il Governo intenda evitare e come che tutto ciò si verifichi anche per le « Colombiadi ».

(4-25905)

RISPOSTA. — La legge 23 agosto 1988, n. 373, ha disposto il trasferimento a favore dell'ente Colombo '92 di un contributo ordinario quinquennale di 295 miliardi di lire per la realizzazione, il funzionamento e la gestione dell'esposizione internazionale specializzata Colombo '92: La nave e il mare. La stessa legge ha attribuito all'ente la personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Ministero del tesoro, sulla richiesta di qualificare l'ente in questione come ente pubblico economico, ha espresso forti perplessità, non ritenendo sussistere nell'attività svolta dall'ente i caratteri tipici che permettono di conferirgli tale qualificazione.

L'ente Colombo '92, beneficiando di detto contributo ordinario a carico del bilancio dello Stato, è stato ovviamente sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti della legge 21 marzo 1958, n. 259, che detta le norme di attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assoggettamento dell'ente al controllo della magistratura contabile è stato emanato il 15 aprile 1991, sentiti il ministro del tesoro ed il ministro per i beni culturali e ambientali.

Di conseguenza, la sezione di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha adottato, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 259 del 1958, la determinazione n. 41 del 1991 con la quale sono stati richiesti ufficialmente all'ente i bilanci, preventivi e consuntivi, e i provvedimenti normativi e gli atti amministrativi concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'ente medesimo, nonché la composizione degli organi, la disciplina dei servizi e della contabilità.

Spetta pertanto all'organo di controllo riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ente Colombo '92.

Lo stesso ente, in conformità alla normativa che disciplina l'attività economico-finanziaria degli enti pubblici, ha provveduto a redigere:

il piano finanziario per il periodo 19 maggio 1988-30 giugno 1993;

il rendiconto finanziario delle spese dell'esercizio 1990 (di cui alla deliberazione n. 184 del 12 luglio 1991).

Il bilancio di previsione 1991 è stato rielaborato alla luce degli orientamenti espressi nel piano finanziario 1988-1993 e quindi sottoposto all'approvazione del consiglio d'amministrazione dell'ente.

Su richiesta dei due dicasteri vigilanti, ai fini di un più efficace controllo sulla gestione dei fondi assegnati, l'ente ha provveduto a modificare il proprio statuto ed il regolamento, inserendo nel collegio dei revisori dei conti un rappresentante rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

sul territorio del comune di Marano insiste il castello angioino poi appartenuto ai Monteleone, completamente abbandonato ed esposto ad un ignobile degrado;

risulta che l'amministrazione comunale di Marano ebbe anni fa a predisporre ed approvare un progetto di riassetto e di restauro per una successiva utilizzazione dell'edificio quale sede di un museo con una sezione dedicata alla civiltà contadina dei sette comuni dell'agro giuglianese ed un'altra all'archeologia, dove collocare i numerosi reperti rinvenuti in zona —:

per quali motivi il progetto non sia avanzato di un passo mentre le condizioni dell'edificio sono ulteriormente retrocesse rendendolo un polveroso tugurio, un cadente immondezzaio maleodorante ed un lugubre circolo di ritrovo dei tossicomani della zona, come testimoniato dal tappeto di siringhe che ne copre il pavimento.

(4-27635)

RISPOSTA. — *Il castello Monteleone, sottoposto alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è un edificio di proprietà privata adibito attualmente ad abitazione colonica.*

Nel 1987 il comune di Marano (Napoli) avanzò una proposta di acquisto dell'immobile per destinarlo ad usi pubblici, incaricando un architetto libero professionista di effettuare la relativa perizia di stima. Tale architetto, inoltre, elaborò anche un progetto generale di restauro e consolidamento dell'immobile, prevedendone una destinazione museale.

Approvato dalla commissione comunale, il progetto ebbe anche parere favorevole dal CORECO. L'amministrazione di Marano inoltrò alla regione Campania, ai sensi della legge regionale n. 64 del 1987, il progetto. Tuttavia non fu possibile ottenere i fondi per l'acquisto dell'immobile e quelli per il finanziamento delle opere in quanto la pratica fu trasmessa oltre i termini stabiliti dalla legge. L'amministrazione chiese, quindi, i finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti che non li concesse per difetti di procedura da parte del comune.

Il progetto, infine, fu inoltrato all'amministrazione provinciale di Napoli, che a tutt'oggi non si è espressa in merito.

È da sottolineare che, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla redazione del progetto, il comune non ha mai inoltrato alla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli alcun incartamento relativo al castello, nonostante questo sia sottoposto alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

PASCOLAT e FACHIN SCHIAVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ex ministro della pubblica istruzione Gerardo Bianco ha decretato l'accorpamento delle scuole medie di Martignacco, Lestizza e Nimis, rispettivamente con quelle di Pagnacco, Mortegliano e Tarcento e della direzione didattica di Majano con quella di Fagagna (tutte in provincia di Udine) in base al piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui alla legge n. 323 del 6 agosto 1988 e le modalità previste dall'ordinanza ministeriale n. 271 del 18 ottobre 1990;

tale provvedimento è stato preso su parere del provveditore agli studi di Udine, parere assai scarsamente motivato e difforme dai pareri espressi, su richiesta dello stesso, dagli enti locali, dal consiglio scolastico provinciale e dal distretto scolastico, dopo che la VII Commissione permanente del Senato aveva approvato con atto di indirizzo contenente un invito al Governo a sospendere gli accorpamenti in quanto non comportano effettivi risparmi;

tutti gli enti locali interessati e le organizzazioni dei genitori e gli studenti hanno protestato contro il provvedimento, annunciando ricorsi al tribunale amministrativo regionale —:

se il ritardo di due mesi nella formale pubblicazione del provvedimento in questione, che ha finora impedito agli aventi diritto di rivolgersi al TAR per ricorrere sulla legalità del provvedimento, anche in presenza di vizi di forma nella procedura seguita, indichi la volontà di sospendere l'applicazione del provvedimento stesso, in adesione alla richiesta della VII Commissione permanente del Senato ed in considerazione della parzialità degli elementi e dei pareri esaminati;

se non ritenga opportuno sospendere il provvedimento di accorpamento, specialmente per le scuole medie delle località limitrofe alla città, in considerazione del mancato risparmio e dei notevoli danni provocati alle comunità locali, che si tro-

vano private di un indispensabile centro di aggregazione sociale e culturale, ed alla scuola pubblica, a tutto vantaggio delle scuole private cittadine. (4-26455)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Udine questa amministrazione ha tenuto nella massima considerazione il criterio della gradualità, tant'è che sono stati adottati esclusivamente i provvedimenti ritenuti più necessari. Si è proceduto infatti, alla trasformazione in sezione staccata di sole 3 scuole secondarie di I grado, funzionanti rispettivamente con n. 6, n. 7 e n. 9 classi su n. 25 scuole sottodimensionate.*

In considerazione, peraltro, del contrario avviso espresso dagli organi locali è stata anche rinviata l'efficacia dei provvedimenti relativi alle scuole medie di Lestizza e Mortegliano.

Anche per quanto riguarda l'istruzione elementare si è proceduto esclusivamente all'aggregazione della direzione didattica di Majano con quella di Fagagna, già proposta nel piano di razionalizzazione della rete scolastica relativo all'anno scolastico 1989/1990 e per la quale era stato deciso lo slittamento.

In merito a detto provvedimento peraltro il consiglio scolastico provinciale aveva espresso parere pienamente favorevole.

Unica soppressione infine riguarda la scuola elementare di Campeglio, funzionante con n. 4 classi, di cui una pluriclasse.

Per la concentrazione degli alunni dell'intero comune, compresi quelli della frazione di Campeglio, nel plesso del capoluogo il sindaco del comune di Faedis ha espresso, dopo aver ascoltato genitori e rappresentanti dell'amministrazione locale, parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PETROCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 sono stati immessi in ruolo quasi

tutti gli insegnanti di scuola elementare inclusi nella graduatoria nazionale compilata ai sensi della legge n. 426 del 1988;

gli stessi insegnanti dovranno raggiungere la sede di titolarità il primo settembre 1991, affrontando gravi disagi economici e familiari;

molti insegnanti già prestano servizio in uffici amministrativi della pubblica amministrazione nella sede di residenza o comunque in sedi vicine a quella di residenza —:

se non valuti opportuno, per gli insegnanti che hanno chiesto il trasferimento, di confermarli nelle attuali sedi di servizio, in modo da evitare spostamenti incrociati di migliaia di insegnanti all'inizio dell'anno scolastico;

se ritenga di consentire che gli insegnanti che non abbiano ottenuto il trasferimento possano continuare a prestare servizio negli uffici di attuale appartenenza, conservando lo *status* di insegnante, almeno per l'anno scolastico 1991-1992, onde salvaguardare il funzionamento dei predetti uffici e concedere alle amministrazioni interessate la possibilità di sostituire gli impiegati in questione. (4-26261)

RISPOSTA. — *La legge n. 148 del 1990 ha previsto, com'è noto, il consolidamento di tutti i posti di scuola elementare comunque attivati alla data di entrata in vigore della legge stessa al fine di assicurare la disponibilità di organico per l'attuazione dei nuovi moduli organizzativi senza ulteriori oneri.*

In vista di tale obiettivo, i posti reperiti come vacanti attraverso i meccanismi compensativi previsti dalla legge sono stati pertanto destinati alle province dove non erano state ancora soddisfatte le esigenze per la costituzione ed il funzionamento dei predetti moduli.

Tale soluzione ha comportato un differimento delle nomine, che sono state disposte nel corso dell'anno scolastico 1990/1991 a conclusione di tutto il lavoro richiesto per i piani di fattibilità, che hanno consentito una ricognizione delle risorse e una individuazione delle necessità.

Peraltro, allo scopo di evitare che dall'applicazione della nuova normativa derivassero inconvenienti per il personale interessato, la decorrenza giuridica della nomina nei confronti dei docenti che ne avevano già maturato i requisiti, è stata fissata a norma della legge n. 66 del 1991 al 1° settembre 1990, ossia alla stessa data in cui è stata accertata la disponibilità dei posti.

Inoltre, per venire incontro alle attese di coloro che, con effetto dal 1° settembre 1990, avevano acquisito la titolarità in provincia diversa da quella di residenza, sono state date specifiche disposizioni affinché gli stessi potessero partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale.

Tali operazioni, conclusesi nei primi giorni dello scorso mese di luglio, hanno dato notevoli risultati permettendo a molti di acquisire la titolarità nella provincia di residenza o, comunque, in una sede di maggior gradimento.

Quanto, infine, alla situazione di quei docenti che nelle more avevano assunto servizio con mansioni amministrative ed ai quali ha fatto specifico riferimento l'interrogante, si osserva che nessun provvedimento di comando o di utilizzazione può essere disposto nei loro confronti trattandosi di personale che non ha ancora superato il prescritto periodo di prova.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PIRO. — Ai Ministri per gli affari sociali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da un articolo apparso lo scorso 3 ottobre sul settimanale *Avvenimenti*, risulta che la signora Milena Carla, invalida civile costretta all'uso di una sedia a rotelle, risiede ad Olevano Romano;

in questo piccolo comune tutte le strutture pubbliche risultano inaccessibili per la presenza di insormontabili barriere architettoniche;

in particolare il poliambulatorio, che ha sede in un ex cinema restaurato, per la sua inaccessibilità, determinata dalla presenza all'entrata di sette gradini, impone a

tutte le persone disabili residenti nel comune di trattare i propri problemi sanitari con i medici in mezzo alla strada;

nell'articolo viene inoltre riportato un gravissimo episodio di cui è stata protagonista la signora Milena Carla la quale, indirizzata per un prelievo di sangue presso un ambulatorio anch'esso inaccessibile, ha dovuto sottoporsi allo stesso sulla pubblica via;

risultano inaccessibili anche l'edificio ove ha sede il comune e quello della scuola elementare statale —:

se non ritengano di dover adottare iniziative urgenti per salvaguardare i diritti della signora Milena Carla e di tutti i disabili nonché per garantire l'effettiva applicazione della normativa vigente in materia di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche. (4-21889)

RISPOSTA. — *Facendo seguito alla risposta pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 29 luglio 1991, si rappresenta che il comune di Olevano Romano con nota del 10 ottobre ha comunicato quanto segue:*

« Con riferimento e seguito alla nota prot.n. DAS/5393/112/12/265 del 24 giugno 1991, ad integrazione della nostra prot.n. 9371/803 del 6 marzo 1991, si precisa che la regione Lazio con nota del 14 giugno 1991 ha comunicato la concessione di un contributo pari a lire 179.000.000 per il finanziamento dei lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio comunale.

Attualmente sono in corso le procedure per l'esperimento della relativa gara di appalto ».

Si assicura che questo dipartimento continuerà a seguire le attività di eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche del comune di Olevano Romano.

Il Ministro per gli affari sociali:
Jervolino Russo.

POLVERARI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'esistenza di una trattativa in corso tra la finanziaria ILVA SpA del gruppo IRI e la acciaieria e ferriera del Caleotto SpA di Lecco (Como) per un eventuale passaggio della Caleotto SpA alla ILVA SpA;

quali siano le motivazioni economiche e produttive di interesse del gruppo ILVA e quali le ripercussioni produttive ed occupazionali che si determinerebbero nella Caleotto SpA, che è attualmente costituita da una acciaieria ed un laminatoio per circa 300 dipendenti. (4-25894)

RISPOSTA. — *La acciaieria e ferriera del Caleotto SpA di Lecco produce vergella ed è ubicata in un'area geografica caratterizzata da un forte consumo di tale prodotto. L'ILVA, che produce anch'essa vergella per venderla ai trasformatori, soddisfacendo ad una quota importante del consumo italiano, peraltro in zone geografiche sostanzialmente diverse dal lecchese, ha avviato un accordo industriale e commerciale che consente ad ILVA di canalizzare parte delle sue produzioni del settore vergella in una interessante area di mercato, e alla Caleotto di meglio fronteggiare le attuali sue difficoltà congiunturali.*

Si evidenzia comunque che eventuali più strette forme di integrazione tra i due gruppi potranno essere avviate in futuro, una volta verificati i risultati positivi dell'attuale collaborazione.

Allo stato, dunque, è prematura ogni valutazione di ordine occupazionale, che resta affidata alla responsabilità delle rispettive società.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in località Collalto nel comune di Auronzo di Cadore, un'area boscata è stata sottoposta a lavori di taglio di piante e

sbancamento ad opera del corpo forestale dello Stato, ufficio di Vittorio Veneto;

la zona interessata è contigua alla caserma per gli sportivi del Corpo forestale dello Stato. Questa caserma è servita per due stagioni ad ospitare il Presidente Cosiga. Nell'area dove sono avvenuti i tagli delle piante vige il regime di tutela previsto dalla legge n. 1766/27 e della legge Galasso che vieta l'edificazione a meno di 150 metri dai fiumi;

il comune di Auronzo di Cadore, con deliberazione n. 100 del 28 marzo 1987, ha dato in permuta alcuni terreni nella zona di Collalto alto, attualmente in amministrazione al comune stesso e precedentemente considerati beni collettivi delle ex Regole di Auronzo. Sulla delibera approvata vi furono richieste di chiarimento da parte del Coreco ed in seguito il comune con nuovo provvedimento fornì chiarimenti evitando però di esprimersi sugli effettivi aventi titolo di proprietà dei terreni da permutare, limitandosi a dire che si trattava di demanio forestale;

successivamente la permuta è stata approvata dalla regione Veneto il 24 maggio 1988 con nota n. 3159, anche se il parere della regione evita di toccare il contenuto del problema;

il 6 febbraio 1990 il comune di Auronzo autorizza la concessione edilizia con delibera n. 183 nella quale si consente la costruzione di una palestra nella zona in questione. Proprio dirimpetto alla sopracitata palestra si trova la foresta di Somadida, classificata in « riserva finalizzata » e all'interno di questa si notano ceppaie da recenti tagli di abete « rosso » di grandi dimensioni, nonché una martellata di piante destinate al taglio, nonostante siano esse in piena vigoria vegetativa a fronte di piante vicine malate e improduttive —:

se non ritengano di assumere immediatamente iniziative per bloccare i ripetuti tagli di piante a Somadida;

se non ritengano che siano state compiute violazioni delle leggi citate sopra a partire dalla fase delle autorizzazioni con-

cesse dalle pubbliche amministrazioni sino agli odierni tagli boschivi. (4-26125)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione di una palestra limitrofa alla caserma del corpo forestale dello Stato, in località Collalto (Belluno), sono stati autorizzati dai competenti enti locali, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia.

Si precisa, inoltre, che in merito si è espressa favorevolmente anche la commissione provinciale dei beni ambientali, e che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto ha ritenuto il progetto compatibile sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Per quanto riguarda i tagli boschivi, ed in particolare le martellate cui l'interrogante fa riferimento, va ricordato che esse rientrano nelle attività di gestione della riserva naturale orientata di Somadida, come stabilito dal piano di gestione naturalistica per il ventennio 1981-2000, approvato da questo ministero ed in vigore dal 28 ottobre 1981.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

REBECCHI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella scuola elementare di Adro (BS) vengono effettuati corsi di lingua inglese i cui oneri finanziari sono a carico delle famiglie degli alunni, le quali hanno deciso di sobbarcarsi l'onere poiché sono convinte che la conoscenza della lingua inglese costituisca un elemento di fondamentale importanza per la formazione scolastica dei propri figli;

il primo comma dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1990, contenente la riforma della scuola elementare, recita che « nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera »;

nella scuola media inferiore di Adro (BS) esistono solamente cattedre per l'insegnamento della lingua francese, appalando il disagio del passaggio ad essa dalla

scuola elementare, nonché la grave carenza rispetto ad una lingua che costituisce ormai una vera e propria credenziale d'accesso al mercato del lavoro nonché ai livelli più elevati dell'istruzione secondaria —:

che misure intende adottare codesto Ministro della pubblica istruzione per l'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1990 nella scuola elementare di Adro (BS);

se codesto Ministro della pubblica istruzione non ritiene di adottare provvedimenti urgenti affinché fin dal prossimo anno scolastico sia introdotto l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media inferiore di Adro (BS). (4-24196)

RISPOSTA. — In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 140 del 1990 di riforma degli ordinamenti della scuola elementare, questo ministero, con decreto ministeriale 28 giugno 1991, ha dettato disposizioni per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari a decorrere dall'anno scolastico 1992/1993.

Il provvedimento dispone che l'insegnamento della lingua straniera — che riguarda le quattro lingue più diffuse (francese, inglese, spagnolo e tedesco) — inizia a partire dalla seconda classe ed è impartito da un insegnante elementare specializzato per n. 3 ore settimanali per classe in aggiunta all'orario delle attività didattiche.

Quanto ai criteri di scelta della lingua, essi devono tener conto dell'esigenza di assicurare la continuità di tale insegnamento nella scuola secondaria di I grado. Compete al collegio docenti, sentito il consiglio di circolo, individuare e valutare le esigenze locali in ordine a tale scelta.

Ciò premesso si fa presente che presso la scuola elementare di Adro (Brescia) da tempo sono stati attivati come attività integrative e previa approvazione degli organi collegiali della scuola, corsi di lingua inglese finanziati anche dal comune. Gli insegnanti di inglese non appartengono al ruolo della scuola elementare ma sono specialisti che si affiancano agli insegnanti di classe.

Per quanto riguarda le scuole medie, l'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990 relativa alla formazione degli organici dispone che la previsione del numero delle classi, ripartite secondo la lingua straniera studiata, deve tener conto rigorosamente delle cattedre costituite per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici.

Presso la scuola media di Adro (dove è attualmente impartito l'insegnamento della lingua francese) corsi di lingua inglese potranno essere introdotti, così come auspicato dall'interrogante, soltanto nelle classi prime di nuova istituzione — nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982 n. 782 e dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 30 ottobre 1984 — ovvero nel contesto di un progetto sperimentale da adottarsi in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

RIVERA, GOTTARDO e MILANI. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti. — Per conoscere, attraverso quali procedure l'Alitalia intenda affidare la gestione del servizio merci degli aeroporti di Milano. Risulta agli interroganti che la compagnia di bandiera vorrebbe, al di fuori di ogni altra trattativa, affidare tale servizio ad una società da essa acquistata di recente, sopravvalutandone il valore.

(4-27259)

RISPOSTA. — La società Alitalia intende dare il massimo impulso al proprio traffico merci sull'aeroporto di Milano Malpensa, che funzionerà da centro di raccolta e smistamento nell'ambito della più ampia iniziativa orientata a realizzare un prodotto integrato aereo/superficie in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze della domanda nord Italia/Europa-mondo.

A tale scopo si stanno avviando azioni che possano garantire la disponibilità degli spazi e delle infrastrutture opportune, le facilities adeguate (dogana, sanità, eccetera),

un sistema informativo per la gestione del servizio merci integrato tra Alitalia, SEA (azienda privata), dogane, eccetera: uno standard di servizio, di tempi di resa e di costi competitivo con quello dei principali scali europei.

Per il raggiungimento di tale obiettivo è già operativo un gruppo di lavoro congiunto Alitalia/SEA, che entro breve termine proporrà le iniziative di collaborazione SEA-Alitalia da attuare nel breve/medio periodo.

Il Ministro ad interim per le partecipazioni statali: Andreotti.

SOAVE, CORDATI ROSAIA, FACHIN SCHIAVI e MASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che la Corte dei conti, alcuni mesi fa, ha riconosciuto al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di coprire un certo numero di posti con l'assunzione di personale tra le categorie protette ex lege n. 482 del 1968:

quanti siano i posti per i quali il ministro ha proposto la copertura;

su quali basi avvenga la ripartizione e se venga rispettata una equilibrata distribuzione regionale;

se siano vere notizie trapelate da ambienti ministeriali circa la prevalenza anomala di personale proveniente da determinate regioni d'Italia senza che ciò corrisponda ad una effettiva esigenza di servizio e a scapito di altre regioni già fortemente discriminate al riguardo.

(4-27487)

RISPOSTA. — La Corte dei conti in data 23 gennaio 1991 ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento ministeriale 30 marzo 1990, col quale sono state determinate le aliquote dei posti da riservare alle categorie di cui alla legge n. 482 del 1968 nelle dotazioni organiche della seconda, della terza e della quarta qualifica funzionale nella misura, rispettiva-

mente, del 40 per cento nelle prime due e del 15 per cento nell'ultima.

Questa amministrazione, pertanto, pur accelerando l'esame, già in corso, delle domande di assunzione presentate dagli aventi titolo ai posti in parola, si è al momento limitata — sulla base degli accertamenti istruttori sin qui compiuti e nella prospettiva di una obbligatoria, totale copertura dei posti vacanti riservati alle predette categorie — a procedere, con gradualità alle prime assunzioni nei ruoli del personale della seconda e della quarta qualifica funzionale.

Tali assunzioni, che hanno sinora interessato n. 22 persone, sono state così ripartite tra le seguenti regioni: Sicilia: n. 9; Lazio: n. 4; Campania: n. 4; Toscana: n. 4; Sardegna: n. 1.

Si intende, ovviamente, che la parzialità delle operazioni di copertura, come sopra attuata, non consente di valutare la razionalità e l'equità distributiva delle assunzioni disposte in relazione alle specifiche esigenze degli uffici dell'amministrazione scolastica atteso che tale valutazione potrà essere effettuata, in modo più significativo, nel momento in cui sarà completata la copertura totale dei posti.

D'altra parte, non sembra che una equilibrata distribuzione delle assunzioni di cui trattasi possa fare esclusivo riferimento alla dimensione territoriale regionale, senza prendere nella dovuta considerazione le differenziate situazioni di organico dei singoli uffici periferici, da un lato, e la dimensione del quadro complessivo nazionale, dall'altro.

Si ritiene, inoltre, di dovere osservare che un'adeguata distribuzione territoriale non può non essere resa compatibile con l'obbligo dell'osservanza dei criteri di selezione già fissati dalla legge come, per esempio, quello del maggior grado di mutilazione o invalidità dei soggetti appartenenti alle categorie degli invalidi civili e degli invalidi del lavoro; è di tutta evidenza che tali criteri, ove non applicati con attenzione e flessibilità, finiscono col rendere quanto meno problematico un piano distributivo ancorato esclusivamente a situazioni di organico degli uffici interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

SOSPURI. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

la legge 15 ottobre 1990, n. 295, al fine — si è detto — di consentire una sollecita definizione delle domande per il riconoscimento delle invalidità civili, giacenti presso le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, ha disposto, a modifica di quanto stabilito con il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, che gli accertamenti sanitari siano effettuati da Commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali;

le USL stesse, però, in Abruzzo, non hanno ancora provveduto, nella quasi totalità, pur essendo tenute a farlo da diversi mesi, ad istituire le citate Commissioni;

tutto ciò avviene, assurdamente e deprecabilmente, per motivi eufemisticamente definiti « politici », ma in realtà connessi con le « difficoltà » incontrate dai partiti in fase di lottizzazione delle nomine da effettuare;

le conseguenze di tali ritardi vengono scontate da decine di migliaia di abruzzesi in precarie condizioni di salute, per lo più anziani oltre che indigenti, i quali attendono spesso da anni di vedere esaminata la propria posizione, mentre altre numerose domande di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento continuano ad aggiungersi a quelle accumulate nel corso del tempo e mai definite;

anche le Commissioni già formate, non sono in taluni casi ancora in grado di operare come dovrebbero a causa di impedimenti definiti « tecnici » e, perfino, della mancanza di idonee strutture —:

quali interventi intendano svolgere al fine di determinare l'immediato superamento di tale stato di cose, davvero paradossale ed ingiustificabile. (4-24508)

RISPOSTA. — In merito alle disfunzioni lamentate nell'avvio in Abruzzo dei lavori delle nuove commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, ai sensi della

legge 15 ottobre 1990, n. 295, per gli accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento dell'invalidità civile, dagli indispensabili elementi acquisiti, per competenza, presso quella giunta regionale si è appreso che tali difficoltà erano dovute soprattutto alla carenza di medici specialisti in medicina legale. A questi ultimi, infatti, avrebbe dovuto essere affidata la presidenza di dette commissioni a norma dell'articolo 1 della succitata legge n. 295 del 1990.

Sopravvenuta, successivamente, la circolare interpretativa del Ministero del Tesoro 28 novembre 1990, n. 10, su espressa richiesta del presidente dei comitati di gestione delle unità sanitarie interessate, l'assessorato alla sanità della regione Abruzzo ha provveduto al rilascio dei nulla osta al conferimento di detti incarichi di presidenza delle commissioni a medici non specialisti in medicina legale.

La progressiva applicazione di questa soluzione alternativa, dovuta comprensibilmente a causa di forza maggiore, ha consentito — a quanto risulta — una graduale ripresa normale dei lavori di tali organismi in tutta la regione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

SOSPURI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere:

1) se corrispondano al vero le notizie a conoscenza dell'interrogante secondo cui i produttori di olive dell'Abruzzo sarebbero stati esclusi, per indicazione del Governo italiano, dagli aiuti CEE finalizzati all'indennizzo degli operatori del settore, danneggiati dalla politica seguita in materia negli scorsi anni dalla stessa comunità;

2) in caso affermativo, quali ne siano le ragioni e come ciò sia stato possibile, atteso che la regione Abruzzo è ancora oggi a pieno titolo elencata tra quelle del Mezzogiorno, cui si indirizzano le provvidenze in riferimento. Tale condizione, meritevole di ulteriori incentivi e sostegni da parte della comunità economica europea, è stata, del resto, recentemente confermata a con-

clusione del processo di « infrazione » riguardante i benefici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, almeno secondo quanto ufficialmente reso noto dal presidente della giunta regionale;

3) quali immediate iniziative intenda assumere al fine di rivedere tale incredibile decisione, ove i tempi ancora lo consentano, e, nel caso in cui ciò non fosse invece possibile, quali assicurazioni sia in grado di fornire circa la necessità di « risarcire » in congrua misura l'olivicoltura abruzzese in sede di ripartizione dei fondi stanziati per l'attuazione del piano nazionale di settore. (4-26243)

RISPOSTA. — Il programma di aiuti al reddito agricolo (PARA) per il settore olivicolo, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 1991, in attuazione del regolamento CEE n. 768/89.

Tale regolamento, non specifico per l'agricoltura né limitato a determinate zone del territorio nazionale, consente la presentazione facoltativa alla comunità, da parte dello Stato, di programmi di aiuti al reddito agricolo.

Al fine di sviluppare una esperienza pilota per questo nuovo intervento di politica agricola comunitaria, è stato individuato un solo settore produttivo e sono state prescelte 6 regioni — Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna — appartenenti alle zone svantaggiate.

Pertanto, l'esclusione dell'Abruzzo dal PARA olivicolo non comporta una eventuale perdita di diritto o esclusione da futuri programmi di applicazione del citato regolamento n. 768/89, ma è legata essenzialmente ad opportunità connesse ai parametri economici ed agli obiettivi prefissati con il programma pilota.

Si aggiunge che è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro per lo studio e la elaborazione di nuovi PARA, anche sulla base dell'esperienza conseguita attraverso il programma attualmente in corso.

Si precisa, infine, che non esiste alcun collegamento diretto tra le eventuali misure

di aiuti al reddito e l'erogazione di fondi in attuazione dei piani nazionali di settore.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame del ricorso n. 0119403 inoltrato in data 28 giugno 1982 alla Corte dei conti da Lino di Vito, nato ad Anversa degli Abruzzi il 10 aprile 1947 e residente in Sulmona (L'Aquila).
(4-27632)

RISPOSTA. — *Da ricerche effettuate presso lo schedario generale a nome di Vito Lino nato ad Anversa (L'Aquila) il 10 aprile 1947 non risulta aperta alcuna posizione pensionistica di guerra.*

Il numero del ricorso 0119403, indicato dall'interrogante, riguarda un provvedimento militare e trovasi presso la procura generale della Corte dei conti - servizio contenzioso personale militare - e pertanto esula dalla competenza di quest'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

la II Conferenza nazionale dell'emigrazione aveva individuato le associazioni nazionali riconosciute dal Governo italiano che si occupano del fenomeno dell'emigrazione;

le associazioni erano state indicate nelle seguenti: ACLI, AITEF, ANFE, CSER, CTIM, FICEF, istituto « F. Santi », Migrantes (ex UCEI), UNAIE -:

quali sono stati gli stanziamenti erogati annualmente a ciascuna di queste organizzazioni;

in base a quali criteri si è provveduto a questa distribuzione. (4-27864)

RISPOSTA. — *I contributi concessi negli ultimi due anni alle associazioni in esame sono stati i seguenti:*

Beneficiario:

ACLI - contributo 1989: 70.000.000; contributo 1990: 70.000.000;

AITEF - contributo 1989: 45.000.000; contributo 1990: 48.000.000;

ANFE - contributo 1989: 80.000.000; contributo 1990: 83.000.000;

CSER - contributo 1989: 85.000.000; contributo 1990: 88.000.000;

CTIM - contributo 1989: 30.000.000; contributo 1990: 29.000.000;

FILEF - contributo 1989: 96.000.000; contributo 1990: 100.000.000;

Ist. Santi - contributo 1989: 90.000.000; contributo 1990: 93.000.000;

Migrantes - contributo 1989: 55.000.000; contributo 1990: 58.000.000;

UNAIE - contributo 1989: 90.000.000; contributo 1990: 90.000.000.

Da molti anni a questa parte il criterio adottato per la distribuzione dei contributi è stato quello di individuare gli enti o associazioni nazionali che svolgono una capillare opera di tutela ed assistenza delle nostre collettività all'estero. Tale opera viene solitamente esplicata dalle associazioni in questione attraverso una rete di proprie emanazioni locali ma può anche consistere nel coordinamento dell'attività di organismi autonomi come fa l'ente Migrantes nei confronti delle missioni cattoliche italiane - oppure nella trattazione in Italia dei problemi comuni dei nostri connazionali residenti in altri paesi. Il predetto criterio è stato ratificato, nella sostanza, dalla II Conferenza nazionale dell'emigrazione.

L'ammontare dei contributi concessi tiene inoltre conto delle valutazioni espresse dalle nostre rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in ordine al numero di emanazioni locali delle associazioni citate ed

alla continuità ed efficacia dell'attività assistenziale da esse svolta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

STRADA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'insegnante Toscani Anna Maria, abitante a Soresina (CR) in attività presso una scuola elementare, vedova di Mario Vairani, insegnante elementare, madre di tre figli, è titolare della pensione di reversibilità n. 13465474 dal 1° settembre 1985;

in data 26 febbraio 1986 la Toscani riceve dalla direzione provinciale del tesoro una raccomandata in cui si chiede un recupero di debito pari a lire 3.945.565 per il periodo 1° settembre 1985 al 31 marzo 1986;

il recupero debito sulla pensione di reversibilità è maturato dal fatto che « a chi porta opera retributiva alle dipendenze di terzi non compete l'indennità integrativa speciale (I.I.S.) ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 »;

successivamente la medesima direzione provinciale, in data 13 marzo 1986, rifiutava di corrispondere la I.I.S. ai figli della Toscani con questa motivazione: « solamente in caso di divisione della pensione fra più compartecipi (in quanto i figli non siano conviventi con il coniuge superstite) può essere corrisposta quota parte di indennità integrativa speciale spettante agli orfani »;

a seguito di istanza della Toscani che richiama il parere n. 1744 del 16 ottobre 1985 della seconda sezione del Consiglio di Stato, e dopo un chiarimento al riguardo richiesto in data 24 aprile 1987 dalla direzione provinciale del tesoro alla direzione generale, finalmente i tre figli iniziavano a percepire la quota loro spettante sia di pensione che di I.I.S.;

in tutto questo scambio di documenti e istanze, sempre la direzione provinciale

del tesoro richiama come oggetto la « applicazione articolo 99 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 »;

il 13 dicembre 1989, con sentenza n. 566, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

in seguito a questa sentenza della Corte costituzionale la Toscani, in data 21 marzo 1990, rivolge istanza alla direzione provinciale del Tesoro perché le venga corrisposta la sua quota di I.I.S.;

in data 28 maggio 1990, la direzione provinciale del tesoro risponde che l'indennità in questione non risulta sospesa sul trattamento pensionistico ai sensi del comma 5 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, bensì per il combinato disposto dell'articolo 1 della legge 324 del 1959 e dell'articolo 17 della legge 843 del 1978;

in realtà il combinato disposto dell'articolo 1 della legge 324 del 1959 e dell'articolo 17 della legge 843 del 1978 non dice niente di più di quanto affermava il comma 5 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza del 13 dicembre 1985 della Corte costituzionale e pertanto la Toscani confermava l'istanza con raccomandata del 29 giugno 1990;

l'8 agosto 1990 la direzione provinciale del Tesoro replica confermando quanto già comunicato e in aggiunta richiama la particolare attenzione della Toscani questa volta « sul disposto dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 comma 1, per altro confermata dall'articolo 17 della legge 843/78 », aggiungendo che « detto comma dell'articolo 99 sopra citato non è stato oggetto d'esame da parte della Corte costituzionale »;

detto comma, è inutile dirlo, poco ha a che fare con il nostro caso;

la Toscani non è una pensionata che svolge una seconda attività; era insegnante prima dell'evento luttuoso e lo è tuttora; la pensione di reversibilità è maturata da contributi maturati da altra persona; nella sentenza 566/89 si dice: « La norma impugnata persegue indirettamente lo scopo di scoraggiare i pensionati pubblici da prestare, dopo il collocamento a riposo, opera retribuita ... » —:

in questo guazzabuglio di articoli e commi, via via citati dalla direzione provinciale del Tesoro per giustificare la non corresponsione alla Toscani della indennità integrativa speciale, quale deve essere considerata la versione autentica;

se la sentenza n. 566 del 13 dicembre 1989 della Corte costituzionale non modifica la norma generale in materia di corresponsione della indennità integrativa speciale in modo da rendere necessario un intervento legislativo immediato volto a colmare questa lacuna e a ricostruire un nesso coerente tra le disposizioni via via emanate con leggi diverse sul medesimo argomento;

al di là della questione formale di interpretazione autentica della norma modificata dalla succitata sentenza della Corte costituzionale, se, dal punto di vista sostanziale, non sia da ritenersi diverso il nostro caso ed in particolare non sia da ritenersi che la signora Toscani, a prescindere dal fatto che personalmente svolga una attività lavorativa, attraverso la reversibilità non abbia visto trasferire su di sé il diritto del marito, il signor Vairani, titolare non di più pensioni, ma di una sola pensione, e con ciò non abbia maturato il diritto a disporre integralmente, l'indennità integrativa speciale compresa, della pensione del marito;

se non sia da rivedere ai fini pensionistici, la distinzione (fonte di molte disparità di trattamento per alcuni settori del pubblico impiego) tra pensione e indennità integrativa speciale;

infine quali rimedi intende porre al fatto che un cittadino, nel nostro caso la

signora Toscani, debba vedere la pubblica amministrazione come controparte, debba farsi carico di aggiornarsi e documentarsi su sentenze o nuove disposizioni nazionali e poi rivolgere più e più istanze per ottenere che le venga riconosciuto un sacrosanto diritto e come può accadere che l'adeguamento dei comportamenti della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini titolari di nuovi diritti scaturiti da leggi o sentenze o disposizioni, non avvenga automaticamente su iniziativa autonoma dell'amministrazione centrale stessa. (4-24583)

RISPOSTA. — La sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989 interessa soltanto i pensionati che svolgano prestazioni di lavoro autonomo nel settore pubblico, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Si fa, altresì, rilevare che nell'ordinamento pensionistico è tuttora vigente l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, — non censurato nella menzionata sentenza della Corte costituzionale — il quale prevede esplicitamente il divieto di cumulo della predetta indennità con la retribuzione percepita dai titolari di pensione che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze sia di soggetti o di aziende private che di amministrazioni o di enti pubblici.

Pertanto, ai sensi del citato articolo 17, la signora Toscani non ha titolo ad ottenere il ripristino dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, in quanto tale indennità è già regolarmente corrisposta all'interessata sul trattamento di attività.

Infatti, la suddetta disposizione è volta ad impedire che il pensionato usufruisca di un doppio beneficio.

Per quanto riguarda, infine, l'asserita natura successoria dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità della signora Toscani, si precisa che, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, istitutiva della indennità integrativa speciale, detto emolumento compete iure proprio sia ai titolari di pensione diretta che di reversibilità e, quindi, la sua corresponsione sulla pensione di

riversibilità è soggetta alle stesse limitazioni di cui al citato articolo 17 della legge n. 843 del 1978.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

TEALDI, CAVIGLIASSO, NUCCI MAURO, PELLIZZARI, RABINO, RINALDI e ZAMBON. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso:

che la legge 10 aprile 1991, n. 137, in vigore dal 28 aprile 1991, reca norme per l'esercizio delle funzioni di controllo nel settore della commercializzazione delle uova;

che l'articolo 1 della predetta legge tra l'altro recita: « Il ministro dell'agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura »

che, pur essendo spirato tale termine, non risulta ancora emanato il predetto decreto;

che tale ritardo omissivo disorienta i produttori del settore —:

quali motivi giustificano il citato ritardo nella emissione del decreto, quali ostacoli si siano frapposti all'emissione stessa e, infine, quali tempi tecnici si reputano necessari per dare attuazione al precitato articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 137. (4-27389)

RISPOSTA. — *Per l'attuazione del disposto dell'articolo 1, quinto comma, della legge 10 aprile 1991, n. 137, è stato necessario ricorrere allo strumento normativo del regolamento, così come previsto dalla legge n. 400 del 1988 (disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

La redazione dello schema di regolamento è risultata di notevole complessità, ed ha richiesto il concorso di diverse competenze e la collaborazione di diversi ambienti professionali che, tra l'altro, hanno reso note le loro esigenze di natura tecnica in più tempi.

In data 26 agosto 1991 il progetto di regolamento, costituito, oltre che dall'articolato, da tre allegati e da una serie di tabelle con i facsimili delle fascette, completamente rinnovati rispetto ai modelli precedenti, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, di cui si è tuttora in attesa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorìa.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che a Costa Volpino, nella frazione Corti, corre voce, riportata anche dai giornali locali dell'intenzione di chiudere la scuola materna;

che i genitori dei 40 bambini che frequentano l'asilo e il corpo didattico che presta servizio hanno rivolto una petizione alla USSL 31, alla Amministrazione Comunale e alla Provincia di Bergamo al fine di evitare la chiusura;

che attualmente un settore dell'immobile ad esclusivo uso della scuola materna è stato destinato a sede di Associazioni, venendo così a creare una promiscuità fonte di possibili difficoltà;

che va verificato se la coesistenza è conforme alle disposizioni di legge in materia di igiene ambientale e se sono state adottate tutte le misure atte alla tutela dell'infanzia —:

se non ritenga di effettuare un sollecito intervento, di concerto con le autorità scolastiche provinciali locali, al fine di evitare una chiusura che risulterebbe oltremodo dannosa per le famiglie dei 40 bambini che frequentano l'asilo, e di accertare se esistono le condizioni adatte per il funzionamento dell'asilo dopo la concessione in parziale uso dell'immobile che ospita la scuola materna a sede di Associazioni di vario tipo. (4-24379)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991/1992 non è stato adottato alcun provvedimento di soppressione per la scuola*

materna sita nella frazione Corti del comune di Costa Volpino (Bergamo). Esistono, tuttavia, carenze nell'edificio sede della scuola, che condizionano il funzionamento della medesima.

Infatti, a seguito della concessione in uso dei locali del primo piano da parte del comune, proprietario dell'immobile, ad alcune associazioni culturali locali, la direzione didattica ha richiesto alla unità sanitaria locale di Lovere di verificare se fossero rispettate le norme igienico-sanitarie.

In data 28 maggio 1991 i tecnici della unità sanitaria locale hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola materna ed hanno richiesto al comune l'esecuzione di varie opere sull'immobile prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Compete ora all'amministrazione comunale provvedere nei tempi richiesti al fine di consentire il regolare funzionamento della scuola. Da parte del competente provveditore agli studi non si mancherà di seguire la situazione e di intervenire ove le circostanze dovessero richiederlo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se risponde a verità che, a seguito del clima instauratosi nella rappresentanza diplomatica italiana in Panama, clima già denunciato dall'interrogante in precedenti occasioni rimaste senza risposta, si sia arrivati, naturalmente su disposizione dell'ambasciatore, alla violazione della corrispondenza privata come nella fattispecie quella dell'impiegato signor La Vitola Franco.

(4-26473)

RISPOSTA. — Al Ministero degli esteri non risulta che presso la rappresentanza diplomatica italiana in Panama sia mai stata violata, su disposizione dell'ambasciatore, la corrispondenza privata di alcuno dei dipendenti né, di conseguenza, quella del signor La Vitola, ex contrattista della suddetta ambasciata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il signor Mario Loda di Brescia, nato a Brescia il 24 agosto 1915, residente in Brescia (posizione n. 1818029 — decreti Ministero del tesoro n. 2161823 del 22 gennaio 1966 e n. 2390729 del 13 ottobre 1969) rimase vittima nel 1944 di un grave incidente, mentre prestava il proprio servizio militare come paracadutista nel reggimento « Folgore »: fu vittima di una frattura al capo (esattamente fu diagnosticata quale « frattura frontale sinistro e commozione cerebrale »);

l'amministrazione della Repubblica Sociale Italiana gli riconobbe per tale motivo, una pensione di guerra ritenendo (giustamente) la malattia conseguente a causa di servizio. Presentatosi successivamente e nuovamente alle armi, dopo la fine della guerra, fu posto definitivamente in congedo con decorrenza 25 aprile 1945;

superate varie vicissitudini nel dopoguerra, sottoposto a procedure di epurazione, il Loda fu nuovamente ed altre volte ricoverato in conseguenza dell'infortunio patito sotto le armi, e nel 1963 richiese la pensione di guerra. Venne proposta l'assegnazione alla VIII categoria, ipotesi che il Loda non accettò, data la notevole gravità delle lesioni, e in seguito il Ministero del tesoro respinse le altre istanze; ebbe inizio un lungo contenzioso legale, terminato con una pronuncia (negativa) della Corte dei conti (è la n. 47259 del 30 aprile 1979 — 10 maggio 1979 — V sezione Corte dei conti);

questa ad avviso dell'interrogante pronuncia appare francamente sconcertante: nel corso del giudizio infatti la V sezione della Corte richiedeva all'ufficio medico legale del Ministero della sanità l'espressione di un proprio parere, che veniva espresso in termini favorevoli alla richiesta del Loda: in sostanza, si riconosceva che le nevrosi delle quali il Loda soffre erano e sono dipendenti dal trauma riportato nel 1944;

per essere ancora più sicuri del responso dell'Ufficio medico legale del Mini-

stero della sanità, la V sezione richiese ancora spiegazioni e chiarimenti; ed ancora, nel 1978, esprimeva in una propria relazione la certezza che l'incidente del 1944 fosse la causa dei mali del ricorrente. A questo punto, tutto sembrava risolto, posto che — dal punto di vista tecnico, medico-legale, la tesi del Loda era stata ampiamente suffragata dai risultati della istruttoria processuale — lo stesso procuratore generale concludeva conformemente alla richiesta del Loda;

incredibilmente, nonostante ribadisse la preminenza degli aspetti medico-legali, la stessa sentenza smentiva la ricostruzione dei fatti clinici operata dal Ministero della sanità, dando torto al Loda e negandogli il diritto alla pensione;

l'interrogante ha la netta sensazione che le « origini » storico-politiche del Loda (paracadutista della RSI) possano avere avuto una ragione assolutamente determinante in una decisione così contraddittoria, contrastante con la stessa istruttoria svolta accuratamente dalla Corte;

il risultato finale è stata la reiezione della richiesta di pensione per la quale si erano pronunciati favorevolmente tutti gli organi medico-legali e tecnici interessati, tanto da proporre la assegnazione di una categoria (la VIII) che solo per le obiettive e ben più serie condizioni di salute del Loda non era stata accettata —:

quale giudizio esprima esattamente su tale drammatica vicenda;

se non ritenga di potere e dovere provvedere autonomamente, in via amministrativa, a riesaminare la questione, apparendo evidenti i diritti del Loda a percepire il trattamento di pensione richiesto, con il conforto dei pareri medico-legali acquisiti al processo avanti la Corte dei conti;

se non appaia indispensabile, per ragioni di giustizia, riesaminare il caso indipendentemente dalle statuizioni già emesse.

(4-27630)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 2161823 del 22 gennaio 1966 veniva negato trattamento pensionistico di guerra per l'infermità sindrome nevrosica depressiva in quanto non interdipendente dal trauma cranico sofferto nel 1944 e quindi intempestivamente constatata ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e, successivamente, con decreto ministeriale n. 2390729 del 13 ottobre 1968 veniva respinta la domanda di riesame prodotta dal signor Loda avverso il predetto provvedimento per insussistenza di nuovi elementi di valutazione.

La Corte dei conti, con decisione n. 47259 del 30 aprile 1979, respingeva i ricorsi nn. 700566 e 795388 proposti dall'interessato avverso detti decreti.

L'interessato, con successivo ricorso n. 867855 chiedeva la revocazione della precedente statuizione della Corte dei conti per errore di fatto ed in considerazione del rinvenimento di nuovi documenti dopo la pronuncia della decisione impugnata.

La Corte dei conti con decisione n. 59593 del 5 marzo 1986, ritenendo che non sussistessero le condizioni per poter ammettere la revocazione della decisione impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per revocazione avverso la decisione n. 47259.

Successivamente il signor Loda presentava, in data 24 giugno 1987, domanda di riesame intesa ad ottenere la riduzione amministrativa ai sensi dell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, istanza che non poteva essere accolta in quanto i provvedimenti adottati da questa amministrazione vennero emessi in base a disposizioni non modificate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Pertanto ogni ulteriore riesame amministrativo rimane precluso stante il giudicato della Corte dei conti sancito con le citate decisioni nn. 47259 del 30 aprile 1979 e 59593 del 5 marzo 1986.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

VALENSISE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda adottare in relazione alla necessità di opere di restauro per il monumento a Michele Biachi che sorge a Belmonte Calabro (provincia di Cosenza) con riferimento ai danni prodotti ultimamente dai recenti nubifragi e dalla caduta di fulmini, come, peraltro, segnalato alla Soprintendenza per i beni ambientali e monumentali di Cosenza dal Sindaco di Belmonte Calabro con telegramma del 3 agosto 1991 che rappresenta la necessità di interventi solleciti al fine di eliminare ulteriori gravi conseguenze per la stessa stabilità del monumento.

(4-27574)

RISPOSTA. — *Data la notevole importanza storico-artistico-architettonica del monumento in questione, la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza, ritenendo la sua salvaguardia non dipendente da questioni di puro e semplice restauro, bensì da un oculato ed accurato consolidamento dell'intero pendio su cui si erge il monumento, ha interessato il provveditorato alle opere pubbliche della Calabria il quale, invero, aveva redatto un progetto, che però non ha avuto un adeguato finanziamento per la sua realizzazione.*

I problemi da affrontare sono così sintetizzabili:

protezione particolare del monumento (cella funeraria, colonna belvedere, piazzale monumentale e accesso gradonato) con adeguato impianto antifulmine;

salvaguardia della collina e delle alberature ivi esistenti;

revisione e consolidamento delle strutture in calcestruzzo armate;

ripristino della gradinata in graniglia cementizia sollevata dalle radici arboree delle alberature laterali e soluzione per ovviare alla causa descritta;

revisione dei rivestimenti marmorei e di travertino esistenti.

Poiché le competenze operative esulano tecnicamente dalle azioni della predetta soprintendenza, questa amministrazione si riserva di intervenire per i soli lavori di natura artistica e dopo che le amministrazioni competenti avranno effettuato le necessarie opere di consolidamento.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

ZARRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 maggio 1991 il Consiglio dei ministri CEE riduceva i premi di produzione per alcune varietà di tabacco e sanciva, a partire dal 1991, la non commerciabilità dei quantitativi di alcune varietà di tabacchi eccedenti le rese massime garantite previste dal regolamento CEE n. 2501 del 24 giugno 1987;

è notevole la valenza economica ed occupazionale della tabacchicoltura in molte zone del Paese ed in particolare nella Campania;

la decisione adottata segue altre penalizzazioni subite negli ultimi anni e cade in data successiva alla stipula dei contratti di coltivazione ed a trapianto già ultimato —:

quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere il grave disagio venuto a crearsi tra i produttori di tabacco.

(4-27412)

RISPOSTA. — *La riduzione dei prezzi e premi comunitari per la campagna 1991/1992 nel settore del tabacco si inquadra nel compromesso raggiunto dal consiglio dei ministri CEE al termine della trattativa per i prezzi agricoli: in tale sede è stato possibile ottenere l'abbattimento del 4 per cento sul livello iniziale medio di riduzione del 10 per cento proposto dalla commissione CEE per tutte le varietà.*

Le principali motivazioni della decisione di ridurre il llo dei sostegni comunitari per il

tabacco sono da attribuirsi sia alla eccessiva espansione produttiva verificatasi soprattutto in Italia, sia all'approssimarsi della riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore in questione.

Si sottolinea, inoltre, che gli attuali orientamenti comunitari per la salvaguardia della salute comportano notevoli ripercussioni rispetto alla possibilità di continuare a sostenere illimitatamente tale comparto produttivo.

Per quanto riguarda il regolamento comunitario che stabilisce il legame tra le rese produttive varietali per ettaro e la concessione del premio alla trasformazione, si comunica che il comitato di gestione tabacco, nella riunione del 23 luglio 1991, ha approvato un regolamento che annulla per il raccolto 1991, le disposizioni del regolamento CEE n. 1413 del 1991, che pertanto entreranno in vigore a partire dal raccolto 1992.

Si informa infine che presso la commissione CEE è iniziato uno studio per la ridefinizione delle rese per ettaro prima della prossima campagna 1992/1993, in modo da adeguarle alle mutate realtà produttive.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente. — Per sapere:*

se sono a conoscenza della grave situazione creatasi per lo scoppio di un crogiolo dell'altoforno delle Acciaierie di Genova Cornigliano, che ha provocato una grave situazione di pericolo e disagio fra la popolazione della zona, giustamente allarmata per le conseguenze ecologiche:

quali provvedimenti intendono adottare per tranquillizzare la popolazione e quale soluzione è necessario studiare per-

ché la zona sia resa vivibile senza peraltro sacrificare il problema dell'occupazione.

(4-25652)

RISPOSTA. — *In data 27 aprile 1991, presso la società Acciaierie di Cornigliano, si è verificata una esplosione all'interno dell'altoforno n. 2, gli effetti dell'incidente e i danni sono assolutamente rimasti contenuti all'interno dell'area dell'altoforno ad eccezione di alcuni vetri di finestra. Nessun danno si è verificato alle persone, né all'interno né all'esterno dello stabilimento, né vi sono state conseguenze di un ben minimo rilievo dal punto di vista ecologico-ambientale.*

La società ha provveduto ad adottare misure tendenti all'isolamento dell'altoforno, all'interruzione del processo produttivo e alla richiesta di intervento dei vigili del fuoco. In data 1° luglio 1991, sono state ultimate le operazioni di riparazione e quindi la conseguente ripresa del ciclo produttivo.

Per quanto riguarda le circostanze dell'incidente, appare verosimile che la ghisa liquida sia venuta a contatto con delle piastre metalliche di raffreddamento alimentate ad acqua, poste all'interno del crogiolo dell'altoforno, determinandone la parziale distruzione. Il fatto esplosivo è quasi sicuramente stato provocato dal contatto fra la ghisa liquida e l'acqua fuoriuscita dalle serpentine delle piastre danneggiate.

Le indagini tecniche eseguite non hanno consentito di accertare la causa che ha permesso alla ghisa liquida di raggiungere le piastre attraverso lo strato refrattario di carbone amorfo.

La società assicura che, in occasione della riparazione del crogiolo, tutte le piastre poste all'interno sulla circonferenza del crogiolo sono state asportate e sostituite con pannelli di refrattario in grafite di uguale spessore. Poiché quindi il raffreddamento del crogiolo è stato spostato all'esterno e realizzato con un sistema a velo d'acqua sulla corazza, può considerarsi eliminato il rischio che la ghisa liquida all'interno del crogiolo possa venire a contatto con sacche d'acqua e quindi eliminato anche il pericolo futuro del ripetersi di incidenti simili.

Va comunque tenuto presente che la società interessata non fa parte del sistema delle partecipazioni statali, dato che l'ILVA detiene soltanto una quota di minoranza del suo capitale.

Purtuttavia la stessa ILVA ha assicurato, in quanto azionista minoritario, il proprio interessamento affinché la società Acciaierie

di Cornigliano rispetti sempre la normativa vigente in materia di ambiente.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.